





CONFUTAZIONE

DELLA

DISSERTAZIONE DELL'ABB. G. F.

SUL MATRIMONIO

CONSIDERATO COME CONTRATTO CIVILE

E SUL DIVORZIO

COMPOSTA

DAL PARROCO DI UTOPIA A. P. C.

NAPOLI,
PRESSO I TORCHI DI MASSIMILIANO AVALLONE
1830.

CONFUTAZIONE

DELLA

DISSERTAZIONE DELL'ABB. G. F.

SUL MATRIMONIO

CONSIDERATO COME CONTRATTO CIVILE

E SUL DIVORZIO

COMPOSTA

DAL PARROCO DI UTOPIA A. P. C.





NAPOLI,
PRESSO I TORCHI DI MASSIMILIANO AVALLONE
1830.





A SUA ECCELLENZA REVERENDISSIMA

MONSIGNOR

F. GIANNANGELO PORTA DA CUNEO

VESCOVO DELLE TERMOPILI,

PRELATO DOMESTICO DI SUA SANTITA', ED ASSISTENTE AL SOGLIO PONTIFICIO, CONSULTORE DELLA SAGRA CONGREGAZIONE DELL' INDICE, CAVALIERE GRAN CROCE, E VICE-GRAN PRIORE DELL'ORDINE COSTANTINIANO, ABBATE COMMENDATARIO DELLA CHIESA DI S. ANTONIO VIENNESE IN NAPOLI, GIA' CONFESSORE, ED ELEMOSINIERE DI FERDINANDO I. RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE DI GLORIOSA MEMORIA, ED ATTUALMENTE DI SUA ALTEZZA REALE D. LEOPOLDO BORBONE PRINCIPE DI SALERNO.

Ecc.[mo] e Rev.[mo] Monsignore.

Io mi crederei che la mia confutazione della dissertazione sul matrimonio fatta dall'Abbate G. F. non abbia bisogno di protezione alcuna. O vi ho detto la verità, ovver la bugia. Questa non ardisce chieder protezione, perchè non la merita. Quella non ricorre ad ajuto, poichè da se stessa sa ben difendersi, come in fatti si difese, quando questo mio picciol lavoro uscì alla luce, avendo nemica la legislazione di que-

tempi, e fece ammutolir l' autore del velenoso scritto, che col seducente stile tentava far comparire fra noi l' orribil mostro dell' eresia.

Essendo però io stato urtato a stampar questa mia operetta, la quale dopo avere a prima uscita girato per le mani di molti, era stata per quattro lustri quasi sepolta nell' obblio, riflettei che il non dedicarla a qualche rinomato Personaggio sarebbe un trasgredire le autorevoli leggi dell' uso comune, ed imprudentemente esporla alle lingue de' Zoili, i quali certamente non mancano anche ne' nostri tempi: per cui si sveglio nella mia mente il pensiere di costituirmi un Mecenate, che ad un cortese compatimento per la mia produzione unisse anche l' influenza del suo potente patrocinio.

Nel fissar poi lo sguardo sull' insieme a me noto de' soggetti illustri per rilevanti servigi prestati alla Chiesa, ed allo Stato, ho stimato prescegliere l' Ecc.za Sua Rev.ma, e giustamente posso darmi il vanto di non aver mica sbagliato. Imperciocchè quantunque la sua nascita per divina disposizione non sia avvenuta nel nostro suolo Partenopeo:

pure la sua somma modestia, la gentilezza del suo tratto, l'eleganza de' suoi costumi, l'elevatezza del suo spirito, e tutte le altre sue virtù ormai fra noi, per così dire, naturalizzate rifulgono da per ogni dove; ed il suo amplissimo merito, e la luce della sua sapienza, che già regolò la coscienza del nostro piissimo Re Ferdinando *I. di gloriosa memoria, le hanno acquistato un nome immortale presso tutt' i Gabinetti de' Sovrani di Europa, da' quali Ella ha avuto l'onore di esser conosciuta nell' occasione de' loro generali Congressi.*

Quindi io son contentissimo che per acquistare un Protettore al presente mio opuscolo, ed anche per porgerle un tributo a ragion dovutole per la materia da me trattata lo abbia a Lei dedicato, e consagrato. E le bacio rispettosamente la Sagra Mano.

Di Sua Ecc.za Rev.ma

Umiliss. divotiss. ed obbligatiss. servitore
A. P. C. Parroco di Utopia

Napoli 17. Agosto 1830.

PRESIDENZA

DELLA

GIUNTA PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE.

Vista la dimanda del Tipografo Massimiliano Avallone, colla quale chiede di voler stampare l'Opuscolo intitolato: *Confutazione della Dissertazione dell' Abbate G. F. sul matrimonio considerato come contratto civile, e sul divorzio composta dal Parroco di Utopia A. F. C.*

Visto il favorevole parere del Regio Revisore Signor D. Andrea Ferrigni;

Si permette che l'indicato Opuscolo si stampi: però non si pubblichi senza un secondo permesso, che non si darà, se prima lo stesso Regio Revisore non avrà attestato di aver riconosciuta nel confronto uniforme la impressione all'originale approvato.

Il Presidente
M. COLANGELO

Pel Segretario Generale

L' aggiunto
ANTONIO COPPOLA

PROSPETTO

CHE SI DA' ANTICIPATAMENTE A' LEGGITORI, AFFINCHÈ SI GIUSTIFICHI L'OGGETTO DELLA PRESENTE OPERETTA, E SE NE ADDITI LA DISPOSIZIONE.

È fuor di dubbio che in ogni tempo le nuove dottrine, specialmente qnelle, che solleticano la concupiscenza, e favoriscono la libertà di coscienza, e l'incostanza dello spirito umano, trovano sempre de' sostenitori prevenuti, ed armati a difenderle a discapito della verità, e della nostra Credenza Cattolica Apostolica Romana. Teutano ancora i medesimi, se sia possibile, di conciliare i loro principii co' dogmi della Credenza istessa, e di tirarli a quel temperamento, che lenisce piuttosto la fantasia de' deboli, ma non mai persuade la ragion sana degli eruditi. Chi mai creduto avrebbe, che appena spuntò sull'orizzonte politico del nostro Regno la legislazione Francese, la quale in taluni casi permetteva il discioglimento del matrimonio, sorger dovesse l'Abbate G. F., che osasse levar la sua voce, e stringer la sua pen-

na per dimostrare che siffatta legislazione niente offendesse il dogma ortodosso? E tanto appunto avvenne. La di lui penna merita certamente il rispetto della repubblica letteraria per la profonda erudizione, che si osserva nella sua dissertazione formata per quest' oggetto: inutilmente però ei s' impegnò a forza di sofismi di giustificar l' erroneo principio, onde la nominata legge partiva, per renderlo compatibile colle dottrine della Cattolica Religione. Oh quanto meglio avrebbe fatto costui, se riflettendo a' sagri doveri del suo stato, avesse virilmente proccurato di salvare l' inviolabilità del dogma ortodosso da ogni attacco politico, e vendicarne gl' incontrastabili dritti a fronte di qualunque prepotenza legislatrice, che avesse osato deviare dalle sane dottrine della Fede, e della ragione!

É vero che la di lui dissertazione trovò moltissimi fautori nel partito allora predominante de' liberali, e da questi fu creduta un mezzo canonico, e, per così dire, *sanatorio* per quietar le coscienze, che nell' epoca della militare occupazione giusta ragione avevano di palpitare, sul riflesso che in virtù di tale legislazione dalla pubblica autorità fosse attaccata l' indissolubilità del matrimonio, e che quei conjugi, i quali volevano procedere al discioglimento di quel legame, che gli stringeva, fossero dalla legge abilitati a dare un passo falso, e sconsigliato. Ma in ogni tempo la verità ha trovato de' sostenitori forti ed intrepidi, i quali, anche in circostanze

le più difficili, e pericolose, lasciato da banda ogni umano riguardo, hanno avuto il nobil coraggio di levar la loro voce, e scrivere contro l'errore; difendendo con tutto zelo, ed impegno la inviolabile santità delle cattoliche dottrine, e combattendo tenacemente l'errore.

In contrapposto perciò alla citata dissertazione il Parroco A. P. C, che prese il fittizio titolo di Curato di Utopia (1), essendosi accorto che i sofismi, co' quali il cennato Abbate si sforzò dimostrare il suo assunto, in quei tempi facevano qualche breccia nelle menti degli uomini ignoranti, o scioccamente appassionati per la legislazione allora vigente, si fece un dovere di scrivere un'altra dissertazione, in cui si confutano le erronee dottrine messe in veduta dallo stesso Abbate, e vie più si stabiliscono, e si

(1) Utopia è voce tratta dal greco οὐτοπός, di cui ha fatto uso Omero, e significa *non locus*, privazione di luogo. Con questa parola il rinomato Tommaso Moro chiamava un paese, che non si trova in veruna parte del mondo. Da ciò rilevasi il modo, con cui l'autore della confutazione ha stimato mascherarsi, anche per far eco all'autore della dissertazione da lui medesimo diretta al Curato di Utopia.

consolidano le sane, e vere dottrine circa il vincolo nuziale.

E perchè egli, dopochè fu confutata la sua dissertazione, diresse all' autore della confutazione uno *schediasma*, o sia un' opera estemporanea, ove mentre tacitamente confessò la falsità delle sue dottrine, s'ingegnò sostenersi con talune malfondate riflessioni, non mancò l' anzidetto Curato di dargli la congrua risposta.

Or questi manoscritti, sebbene in quei tempi fossero passati per le mani di molti, pure per lo spazio di quattro lustri son rimasti quasi sepolti nell' obblio, perchè l' autore della dissertazione, e dello *schediasma*, forse convinto de' suoi errori, non ebbe il coraggio di darli alla pubblica luce; e l'autore della confutazione, e della risposta allo *schediasma* non stimava le sue produzioni degne di stampa. A determinar costui alla pubblicazione di quest' opuscolo sono stati necessarii gli urti di molti amici, ed i comandi di quell' Inclito Personaggio, che si è compiaciuto accettarne la dedica, ed onorarlo di sua potente protezione.

Sotto tali auspicii adunque si è impresso il presente libricciuolo, la di cui disposizione è totalmente storica. Si riporta in primo luogo la dissertazione dell' Abbate, non già perchè gli errori meritino l'onor della stampa, ma unicamente affinchè chi ne legge la confutazione, che immediatamente segue, abbia il mezzo di appagar la curiosità di sapere cioc-

chè si è detto dall' Abbate. Viene indi lo *schediasma* scritto da lui medesimo nel latino idioma, e la risposta datagli anche nello stesso idioma dà fine all' operetta. Vivete felici.

AVVERTIMENTO

Dell' autore della seguente erronea dissertazione

A CHI LEGGE.

L' intenzione di chi scrive è diretta a persuadere che coloro, i quali vorranno far uso della permissione del divorzio accordato dalla novella legislazione, non debbono venir giudicati dissidenti dal dogma cattolico, e perciò divisi dalla unione della Chiesa, come per precipitazione di giudizio credono alcuni. È cosa ingiusta condannar per eterodossa quella pratica, la quale non è stata dichiarata tale dal giudizio della Chiesa universale.

Non è poi uno spirito d' irreverenza alla santa Chiesa ciocchè ha animato lo scrittore di queste carte. Gli ha dato urto a formar questa scrittura la necessità di prestare un disinganno a certi spiriti deboli, i quali stando nell' errore che quella legislazione sul divorzio contraddica a' dogmi del cattolichesimo, si credono costituiti nella dura necessità o di riprovare il disposto da quella legge con mancar di sommissione al Sovrano, ovvero di disertar dalla religione con approvar quella legge. E non conoscendosi assai forti nella prima parte, si abbandonano con erroneo consiglio a questa seconda, cioè a disertar piuttosto dalla religione. Non sarà perciò della

carità cristiana il disingannar questi tali con mostrar loro che, non discordando quella legislazione dalla ortodossia, possono ben essi combinare insieme i doveri di sudditi verso il Sovrano con quelli di buoni, e sani credenti?

All' oggetto perciò di prevenire con un disinganno le triste consegnenze, che riusciranno certo perniciosissime al buon costume, in coloro, che potrebbero determinarsi a compromettere le proprie coscienze, è diretta la dissertazione, che segue.



DISSERTAZIONE

IN FORMA DI LETTERA FAMILIARE, COLLA QUALE SI CERCA PROVARE CHE LA NOVELLA LEGISLAZIONE DEL CODICE NAPOLEONE RIGUARDO ALLA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO, ED AL DISCIOGLIMENTO, CHE IN CERTI CASI PUO' FARSI DI ESSO COLL' AUTORITA' DEL GOVERNO, NIENTE OFFENDA IL DOGMA ORTODOSSO CONTRA DI CIO', CHE MEN SENSATAMENTE HANNO ALCUNI OPINATO.

L'ABBATE G. F. AL CURATO DI UTOPIA.

Mi scrivete della turbazione sorta nella vostra coscienza a cagione della nuova legislazione del Principe, che ne governa, per rapporto a due capi. Il primo è la celebrazione del matrimonio da eseguirsi per la sua validità legale avanti l' autorità laica municipale. Il secondo è la legittima dissoluzione, che può farsi di quello coll' autorità del governo. E mi richiedete

di una dilucidazione, che vaglia a mettere in calma il vostro spirito, sicchè nell' obbligazione, che in qualità di buon suddito vi corre ad abbracciare quella legislazione, non abbia a risentirsene il dettame di vostra coscienza per riguardo alla santa religione, che professate di Gesù Cristo.

Con mia grande soddisfazione mi accingo (poichè tanta premura me ne fate) a secondare la vostra brama, godendo di poter combinare in voi i doveri di buon suddito con quelli di sano credente, sicchè abbiate a tranquillarvi di animo, nulla avendo a temere che per esser quello che dovete verso il Sovrano, abbia a patirne la vostra ortodossia. E qui senza far altri preludii, entrando tosto nella dilucidazione de' due capi, che mi proponete, comincio dal primo, il quale per verità non ammette, che picciolissima discussione.

Due cose nel matrimonio, che si celebra tra noi cattolici, debbon venire necessariamente in considerazione, il contratto cioè, e 'l sagramento. Quello è essenzialmente distinto, e diviso da questo. In fatti prima della legge di Gesù Cristo eravi il legittimo contratto matrimoniale: ma sagramento non eravi di sorta alcuna, nel senso almeno, che noi cristiani intendiamo il sagramento della nuova grazia. Piacque alla Divina Sapienza elevar quel contratto alla ragion

di sagramento nel modo stesso, che elevò parimente la lavanda dell'acqua a sagramento di battesimo, e l'unzione dell' olio a sagramento di cresima, estrema unzione ec.

Ma non perchè G. Cristo elevò quel contratto del matrimonio alla ragion di sagramento, sottrasse il contratto medesimo alla ragion legislativa del supremo governo. Niente attentò mai Gesù Cristo contro la suprema autorità dominatrice, anzi espressamente prescrisse: *Reddite, quae sunt Caesaris, Caesari, et quae sunt Dei, Deo.* Rimase perciò quel contratto, siccome tutti gli altri della società civile, sottoposto alla legislazione del governo; e conseguentemente, per quanto è di ragion di contratto, sotto la disposizione dell' alta potestà del Principe, come lo era per l' addietro ne' termini di contratto.

Or la legislazione presente per giusti motivi ha prescritta la norma a tal contratto: cioè che per la sua validità debba celebrarsi avanti l' autorità civile del sindaco della municipalità, irritandosi esso contratto, se facciasi altrimente. Qui non vi è altro, se non il solo cambiamento del ministro in rapporto al contratto civile solamente.

Fino al punto della suddetta legislazione novella aveva condisceso l' autorità sovrana che si facesse validamente avanti il ministro della

religione. Dico *aveva condisceso*, perchè il dritto su' contratti appartiene tutto all' autorità civile; ed il solo rispetto verso la religione aveva indotto il Principe Sovrano a tale condiscendenza. Ma non aveasi egli per questa stessa condiscendenza privato di quel dritto, ch' è inalienabile dalla corona. Oggi dunque la Sovranità facendo uso del proprio dritto, e rivocando l' autorità accordata al ministro della religione a poter ricevere validamente il contratto del matrimonio, prescrive per la validità di questo che debba celebrarsi avanti l' autorità della propria municipalità, e che diversamente facendosi, resti irrito questo contratto. Che vi trovate voi di offesa della religione in questa variazione di ministro, del contratto però solamente, e non del sagramento?

Potè già l' autorità ecclesiastica (alla quale, come si è detto, per sola condiscendenza del Principe Sovrano fu accordata la presidenza a questo contratto) dichiarar nel Concilio *irrito, e nullo* il contratto del matrimonio, quando non si celebrasse *coram parocho, et testibus*: e non potrà l' autorità civile del Supremo Regnante, alla quale è essenziale il dritto su' contratti, dichiarar irrito il contratto del matrimonio, quando non venga celebrato avanti l' autorità municipale? Non ha preteso questa legislazione che fattosi così il contratto avanti l' autorità

laicale, s' intenda nell' atto stesso fatto il sagramento. La ragione di sagramento, come aliena dalla ispezione civile, l'ha lasciata alla Chiesa interamente. E perchè il sagramento si riceve dal *volente riceverlo*, nè può alcuno per forza venir astretto a quella ricezione, perciò ha rimesso all' arbitrio de' contraenti il presentarsi, quando il vogliono, al ministro del santuario per elevar quel contratto civile a sagramento. Se i contraenti avranno tale intenzione, lo faranno; e la legge presta loro tutto il consenso, ed approvazione. Se quella intenzione non avranno, resterà fra loro il semplice contratto, ma non avrassi il sagramento.

Io ben avviso in questo che voi avvezzo sin da' primi anni a veder celebrato questo contratto unitamente al sagramento avanti al ministro della religione temerete che in questo nuovo ordine di cose venga essa religione offesa, celebrandosi quel contratto avanti l' autorità laicale senz' accoppiarvi nello stesso punto di tempo il sagramento. Pregiudizio è questo tratto dall' educazione, conciosiachè questo contratto non richiede per la sua validità venir celebrato innanzi al ministro della religione, nè unito al sagramento. Non *avanti il ministro della religione*, perchè altrimenti tutt' i matrimonii celebrati avanti la venuta di Gesù Cristo nelle

varie parti del mondo senza l' intervento del sagro ministro non sarebbero stati veri contratti, nè veri contratti pur sarebbero tutti quelli, che si celebrano anche oggi tra gl' infedeli. Non *unitamente al sagramento*, perchè non è di questo sagramento del matrimonio, come di quello del battesimo, il quale per la verità delle parole : *io ti battezzo*, cioè lavo, *in nome* ec. richiede la coesistenza della lavanda colla forma delle parole del battesimo : sicchè non può applicarsi in esso una lavanda preceduta tempo prima per elevarla alla ragion di battesimo, perchè risulterebbe falsa quella forma : *io ti lavo*, quando in verità allora non si lavasse. E lo stesso è per la cresima, l' estrema unzione ec. Quì non si richiede niuna coesistenza di formazione di contratto colla fazione di sagramento; ma si può molto bene il contratto civile di matrimonio perfezionato molto tempo prima nella sua ragion di contratto elevare molto tempo dopo alla ragion di sagramento.

In fatti secondo la dottrina cattolica, quando avvenisse che due conjugati infedeli si battezzassero, quel contratto del lor matrimonio, benchè celebrato tra loro molti, e molti anni addietro, anzi in luogo diverso, ed avanti diversa persona, vien elevato al sagramento del matrimonio coll' atto stessso della celebrazione del battesimo.

E quì forse curioso mi domandereste voi :

ma che dovrà dirsi, se dopo celebrato legittimamente quel contratto avanti la municipale autorità, i contraenti senza cercare in seguito il sagramento vorranno restarsene solamente in quel contratto, ed esercitar la copula maritale?

Vi rispondo in conformità delle dottrine divisate. Se siano essi battezzati, commetteranno una enorme profanazione della legge di Gesù Cristo, la quale hanno essi professata nel santo battesimo, e si faranno rei di grave delitto avanti a Dio: anzi, quando vi accoppiassero la credenza che ciò sia lor lecito, cadranno in una *infedeltà positiva*, poichè non ammetteranno che Gesù Cristo abbia elevato quel contratto alla ragion di sagramento, sotto la quale ha voluto a' cristiani concessa la copula maritale; ma siffatto eccesso sarà tutta colpa volontaria de' contraenti, e non conseguenza di essa legislazione, la quale permette, e consente che vadano essi in seguito ad elevare il contratto civile alla ragion di sagramento. Che se poi quei contraenti non fossero della condizione de' battezzati, e conseguentemente non si cureranno del sagramento, il quale essi non riconoscono, saran rei in ciò di una *infedeltà negativa*, cioè quella, per la quale non hanno ricevuta la legge di Gesù Cristo.

Dal detto sin qui credo che resti in voi dileguata ogni difficoltà, e temenza per la religione nel caso della presente legislazione per

rapporto al primo de' vostri dubbii. Passo ora al caso secondo da voi proposto, cioè a quello dello scioglimento del solo civil contratto maritale accordato dalla legislazione novella, ma con tanti riserbi, circospezioni, e lunghi esperimenti di prove, che può dirsi quasi irriuscibile, se non in forza di una necessità tanto pressante, che vaglia a superar tutti gli ostacoli della esecuzione.

In questo secondo capo in verità io non mi lusingo di riuscir con voi pienamente nell' intento, conciossiachè avvezzo voi per tanti anni a riguardar questi oggetti tra' recinti del santuario piuttosto, che in mezzo alla profanità del foro laicale, sarete ora scosso da un urto di novità, che non vi renderà forse docile alle ragioni, che io sarò per proporvi. Ricevete intanto il dettaglio, che io vengo a farvi, se non come una medicina per intero sanativa della turbazione vostra presente, almeno come lenitiva.

E qui io non crederò mai di potervi trarre ad un sano giudicare, se non faccia precedere alla vostra veduta il quadro orribile de' disordini, e delle calamità tristissime, che bene spesso dal legame insolubile di un malagurato matrimonio possono derivare nelle famiglie, e da questo rifondersi successivamente a disturbar la tranquillità dello stato, quando disgraziatamente avvenga che il sostener l' insolubilità di quel nodo sia lo stesso, che pretendere di far restare uniti insieme i cani cogli orsi, o il lu-

po colle mandre, o gli sparvieri in un nido medesimo co' colombi.

Presentatevi alla mente due persone, uomo, e donna, che trovinsi dopo contratto disgraziatamente il matrimonio insuperabilmente tra esse loro insociabili; sia per disposizione morale di sentimento, di affetti, d'inclinazioni perfettamente contrarie; sia per fisico difetto di morbo ad un di essi sopravvenuto, non contagioso solamente, ma anche sozzo, ed insopportabile per ischifezza stomachevole, sia per deformità orribile nel corpo cagionata da malattia, o altra disgrazia; sia per la memoria indelebile costantemente presente all'animo di un delitto, che violò il talamo; sia per attentato di morte dall'uno disegnata all'altra, ed iscansata solo per fortuna, di che viva si conservi la piaga insanabile; sia per le notizie acquistate dopo il matrimonio delle scostumatezze disonoranti praticate antecedentemente dalla compagna; sia per effetto di sevizie barbare usate altra volta dall'uno all'altra per eccesso di furore; sia per qualunque altro motivo, che sarebbe lungo quì rammentare. Accoppiate voi a questa veduta l'insufficienza, che potrebbe darsi degli averi, la quale non consenta che questi due infelici possan sostenersi per vivere in abitazion separata, o che per altre circostanze del luogo, e della parentela non possano a siffatta separazion devenire di abitazione; aggiugnete pure il fuoco talvolta dell'età giovanile in amendue, o in uno de' conjugi, anche a fronte dell'infelicissimo proprio stato, per lo quale ardore

quasi moralmente non si possa senza l'uso maritale serbar la continenza. Che dovete voi aspettarvi da tale situazione sventurata di due, che si trovano pel laccio insuperabile, a sciorsi obbligati a restare uniti insieme? Risse, clamori, bestemmie, schiamazzi continui nelle case, che assordano il vicinato, e metton disturbo a tutta la contrada. Dite dippiù preparazion di veleni, insidie continue alla vita, macchinazioni di tradimenti scambievoli ec. E chi potrebbe anche talvolta assicurarne da' suicidii per effetto di estrema disperazione. Scandali perciò eterni nelle case, e fuori; dissipazioni del patrimonio degli avi, il quale mai può conservarsi senza la concordia domestica; pessima educazione di quei figli, che si trovassero per lor grande disavventura nati prima che gli animi de' genitori venissero alla irrevocabile avversione. E dove lasciamo le insidie degli altrui talami, quando la concupiscenza giovanile in una delle parti non può trovar per gli odii concepiti, o per l'aborrimento della sua comparte la soddisfazione agli stimoli aizzanti della propria concupiscenza. E dove pur lasciamo i preparativi, che si farebbero frattanto a' futuri immensi litigii a cagion della prole, che non può generarsi, e che sarebbe pur necessaria per la quiete, e per lo tranquillo stato nella posterità di tali disgraziati, i quali per lo scambievole aborrimento eleggerebbero la morte piuttosto, che l'uso maritale insieme?

Or in faccia a tali, e tanti disordini e presenti, e futuri, è egli conveniente che il supremo governo,

il quale dalla provvidenza è incaricato della tranquillità, anzi della felicità dello stato, tengasi nell' indolenza, e nell' inazione? O piuttosto per divertir tali disordini dalle famiglie, dovrà lasciarsi libera la briglia a' conjugati a potersi discioglíere a misura del lor capriccio dal vincolo maritale, che han contratto; sicchè disgustati della prima catena possano a lor talento ligarsi con lacci più soddisfacenti, e lusinganti la propria lussuria, e le malnate lor passioni?

La facoltà, che accordasse a' conjugati di potere a lor capriccio, e con privata autorità disciorre il vincolo maritale, sarebbe uno stimolo al libertinaggio, un fomento della insaziabile lussuria, un incentivo al disamore de' maritati, una improvida cura della prole, una dissipazione delle sostanze delle case, un disturbo in somma rovinoso delle particolari famiglie. La facoltà per contrario accordata al supremo governo di poter devenire al disvincolo del contratto maritale ne' casi delle calamità di sopra espressate (nella restrizione de' quali casi noi sempre intendiamo di parlare) è una difesa della privata, e pubblica tranquillità; è una medicina posta in mano al governo contro gli effetti micidiali delle passioni dell' uomo; è un antidoto contro il veleno della sevizia, della quale potrebbe alcuna volta vestirsi l'umana perversità; è un riparo, che solo rimane ne' casi sopra espressati a divertire i danni della prole, e la dissipazione de' patrimonj privati; è in somma una provvidenza necessaria ne' bisogni pel bene comune dello stato; della quale facoltà a

poter disciorre il contratto civile non può spogliarsi il governo. Quindi quella prima facoltà meritamente vien rifiutata, e condannata dalla Chiesa, ma non così questa seconda.

A questo scopo va a collimare tutto il ragionamento, che ho intrapreso. Su questi due principii posano esse le basi delle ragioni, colle quali io intendo di venirvi a persuadere. E dappoichè in questo argomento ha fatto, e fa tuttavia a molti uno spettro terribile di spavento il nome anche solo di scioglimento di vincolo maritale; mi conviene spogliare prima del suo orrore questa mal approvata larva, e dopo ciò rimettendomi nella via della suddetta distinzione condurvi ad una chiarezza di giorno, in cui possiate coll'esempio, e colla pratica de' tempi preceduti riguardar le cose nel sincero loro aspetto, nel quale niente hanno di fascino, e di veleno.

Dopochè Abramo, il gran padre de' credenti, congiunto in matrimonio con Sara, tolse con consentimento di lei in seconda moglie, come permetteva la condizione di quei tempi, la fantesca Agar, colla quale generò il figlio Ismaele; perchè dietro a quello fatto venne conosciuta la insociabilità di esse due mogli sue, e si palesarono i presagi de' futuri dissidii, e delle discordie della famiglia, venne egli Abramo autorizzato da Dio a disciorre il legame del matrimonio con Agar: quantunque le dissensioni, ed i dissidii, che sarebbero derivati dalla poco buona intelligenza delle due donne Sara, ed Agar,

fossero di gran lunga inferiori, anzi incomparabilmente minori de' disordini da me nel quadro, che sopra ho fatto, divisati: *Surrexit Abraham mane, et tollens panem, et utrem aquae imposuit scapulae ejus* (Agar); *tradiditque puerum, et dimisit eam* (1). E fu questo, come si rileva chiaramente dal sagro testo, divorzio pieno, ed intero del vincolo maritale.

Successivamente, e molti secoli dopo il gran condottiere del popolo di Dio Mosè promulgò per divina autorità la legge del divorzio per gli Ebrei, per la quale in caso d' insociabilità sorta tra' conjugi per fisico grave inconveniente, o morale, che la Sagra Scrittura ci spiega col termine generale di *foeditatem*, e che dagl' interpreti si dichiara in somiglianza di quei danni da me sopra riferiti, si accorda il discioglimento del vincolo conjugale: *Si acceperit homo uxorem, et habuerit eam, et non invenerit gratiam ante oculos ejus ob aliquam foeditatem, scribet libellum repudii, et dimittet eam* (2).

Quì i patrocinatori dell' insolubilità del matrimonio si fanno a ricordare il comento, che su tal legge mosaica fu da G. C. aggiunto, e credono di trovarci appoggio per sostenere il lor partito. Ma s' ingannano senza dubbio. Ricordiam pur noi, qual

(1) Gen. 21.
(2) Deut. 24.

si fu quel comento. Si fecero un dì i Farisei ad interrogare il Signore, se andava bene la permission della legge di Mosè sul ripudio. G. C. accettò tal permissione della legge, ma soggiunse: *Ad duritiem cordis vestri permisit.* (1) Da queste parole i patrocinatori suddetti vorrebbero inferire che Cristo non annuì che questa permission di Mosè fosse una facoltà accordata agli Ebrei per la dissoluzione del matrimonio, ma che fosse solo una semplice connivenza sulla peccaminosa dissoluzione di esso. Quanto fa nell' uomo l' ostinazione del partito! Leggano questi tali tutto il contesto di S. Matteo, ed uniscano ciocchè scrive sullo stesso soggetto S. Marco al capo X., e rileveranno chiaro che altro non volle dichiarar G. C. se non che per riparo agli effetti della perversità del cuore umano si dovè dal divin Legislatore devenire alla dispensa della legge sull' indissolubilità del matrimonio promulgata fin da' primi giorni del mondo dal comun padre Adamo nello stato dell'innocenza, cioè prima della colpa, *in statu naturae integrae*, come parla la teologia; nel quale stato non potean temersi le triste conseguenze, che abbiam sopra riferite, e che perciò disse Cristo: *Ab initio autem non fuit sic.* Ma pervertito poi per la colpa originale il cuore umano, e trovatosi *in statu naturae lapsae*, e correndo l' umana malizia sempre più al male, era lusingata perciò la permission del ripudio come una medicina

(1) Matt. 19.

contro i mali della perversità umana: *Ad duritiem cordis vestri permisit*. Fu una dispensa in somma della legge dell' indissolubilità per impedire mali maggiori. Or la dispensa legittimamente accordata dal superiore sull' obbligazione della legge non esenta forse dall' obbligazione di quella? E non resta lecito l' uso della dispensa? E che sarebbe perciò di tutte le dispense, che si son sempre accordate, e tuttavia si accordano dall' autorità della Chiesa? L' uomo privato sottoposto alla potestà della legge non può di sua autorità dispensarsi dalla obbligazione della legge; ma non così l' autorità suprema, quando conosce il bisogno di dovere ad altri dispensare: e questo è ciò, che collima co' due principii da me sopra stabiliti, come meglio in appresso sarà divisato.

Torno ora a riferir la serie degli esempj, e pratiche de' tempi passati in rapporto alla dissoluzione accordata in alcuni casi del vincolo maritale. I due esempj finora ricordati, cioè di Abramo per la dissoluzion del matrimonio con Agar, e della legge generale di Mosè per lo divorzio, non finiranno di quietar la vostra mente, perchè li ravviserete tra' recinti dell' antica legge solamente, quando non era stato elevato il matrimonio a sagramento della grazia di G. C. E voi vorreste che pari esempj di dissoluzione di matrimonii io ve ne proponessi in questa legge di grazia. Primieramente in questa legge evangelica io potrei addurvi l' esempio derivato dalla dottrina di S. Paolo: *Si infidelis discedit, disce-*

dat, (1) colla quale dottrina viene autorizzato il discioglimento del matrimonio, quando di due pagani, o sia infedeli uno si converta alla fede, e riceva il battesimo, rimanendo l' altro nella sua infedeltà. In questo caso se il conjuge battezzato non possa pacificamente vivere coll' altro non battezzato, sicchè per l' opposizione della loro credenza sorgano tra amendue risse, contrasti, ed ingiurie alla fede di G. C. col pericolo anche della perversione del cristiano, vien permesso per dottrina cattolica al battezzato sciorsi dal legame del matrimonio coll' infedele, e legarsi in altro matrimonio con consorte cristiano. Eccovi un primo esempio ricevuto nella legge vangelica, il quale va a combinare con quei motivi, che ho riferiti nel quadro sopra delineato.

Ma anche senza questo esempio voi non avete che a riscontrar la storia della Chiesa, ed a consultar gli stessi più cattolici Canonisti per osservare che molti, e molti matrimonii dopo essere stati validamente, e ritualmente contratti *in facieEcclesiae* furon per urgentissime cause a declinazione di scissure, e gravi torbidi nella cristianità da' Sommi Pontefici pienamente disciolti, e quanto al vincolo stesso, sicchè potessero i conjugi passare ad altre nozze, nulla riclamando l' universalità de' fedeli credenti, conciosiachè è la chiesa provvida madre, cui conviene ne' bisogni apportar la medicina di straordina-

(1) 1. ad Cor. 7.

rio riparo per non farsi scappare il figlio, che ritiene nel seno.

Or senza più estendermi in farvi un distinto dettaglio delle persone, le quali furon così disciolte da' lor matrimonii colla indicazione de' luoghi, de' tempi, e delle circostanze de' fatti (ciocchè farebbe crescere questa mia lettera ad un volume) mi restringerò ad accennarvi solamente alcuni pochi degli scrittori, i quali ne han lasciate a noi le memorie coll' indicarvisi quì da me i luoghi delle loro opere, acciò possiate con vostra soddisfazione riscontrarli.

Navarro dunque nella sua somma, o manuale al cap. 22. num. 21 ci assicura che Paolo III., e Pio IV. a' suoi tempi non ebber difficoltà di accordare a taluni queste solenni dispense.

S. Antonino nella somma part. 3. tit. 1. cap. 21. assicura di aver egli vedute siffatte dispense, e discioglimenti di matrimonii accordate da Martino V., ed Eugenio IV.

Il Cardinal Baronio negli annali dell' anno di Cristo 1074 l'afferma di Gregorio VII. in aver disciolto il matrimonio di Goffredo di Gibber colla Principessa Matilde, passando quegli in seguito ad altre nozze.

Di Alessandro VI., che disciolse il matrimonio di Luigi XII. Re di Francia, e Giovanna di Valois, l' afferma il Bollando, ed Odorico Rinaldo nell' anno 1498.

Il Cardinal Gaetano negli opuscoli *tom. 1. tract. 28. de matrim.* ne assicura di altri.

Errico Erriquez rinomato nelle accademie di

teologia attesta nella sua somma di teologia morale *lib.* 3. *cap.* 8. di Gregorio XIII., che molte fece di tali dispense: onde potè bene scrivere il Navarro nel luogo sopra riferito: *Dividitur matrimonium per dispensationem Papæ justa ex caussa factam secundum gloss. singul. in cap.* Ex publico *de convers. Conj. receptam ab omnibus canonistis, ac theologis.* Ed in effetto presso tutti i trattatisti di teologia troverete un articolo particolare su questo soggetto, con esporsi da' teologi la ragion generale di tali dispense; cioè che essendosi da G. C. data al suo Vicario in terra tutta quell' autorità, che bisogna al buon governo della Chiesa; dee credersi che questa ancora dello svincolo de' matrimonii siagli stata conceduta ne' casi, ove bisogni precisamente per la tranquillità, per l' utilità, e pel comune bene della cristianità; la quale ragione io non veggo, perchè non debba adattarsi parimente al supremo governo civile, cui, come più innanzi vedremo, pur da Dio è stata concessa la potestà per la tranquillità, utilità, e comun bene delle popolazioni, ed alla quale specialmente, (ciocchè è più da riflettersi) appartiene direttamente, ed originariamente il dritto di fissare, e sciorre i contratti. E quì in questo delicatissimo punto degli scioglimenti de' matrimonii praticati da Sommi Pontefici non voglio dissimularvi la consueta eccezione, o sia limitazione de' teologi (che voi certamente non vi farete scappar di veduta per ribattere il mio intento), cioè *che di quell' autorità usarono i sommi Pontefici ne' matrimonii rati solamente,*

e la legislazione del codice l' assume indistintamente pe' rati, e pe' consumati.

Potrei io disbrigarmi da tale vostra opposizione col richiamarvi agli esempii sopra riferiti dello scioglimento del matrimonio di Abramo, di quello, che praticavasi nella legge mosaica, e di quello anche, che ammettesi nella Chiesa di G. C. pe' matrimonj degl' infedeli, quando uno di essi convertesi alla fede, come tutto sopra si è da me ragionato; ne' quali discioglimenti niuna ragione si è avuta di distinzione tra *matrimonio semplicemente rato*, e *matrimonio consumato*.

Ma poichè di questa risposta forse non rimarrete voi pienamente soddisfatto, mi veggo nella necessità di chiamarvi ad una discussione teologale, la quale forse sembrerà una di quelle sottigliezze scolastiche, che non vanno al genio de' tempi presenti. Contuttociò anche mio malgrado convien che ci venga colla possibile brevità per non lasciarvi luogo a scrupolo, che vi turbi la calma dello spirito. Egli è dunque da ricordare che secondo la dottrina di S. Paolo: *Hoc sacramentum magnum est, in Christo dico, et in Ecclesia*, la teologia ha insegnato che pel matrimonio consumato, nel quale *fit una caro*, vien significata l'unione ipostatica del Verbo colla umanità, e l' unione di Cristo colla Chiesa: unione per dogma cattolico perfettamente, ed eternamente insolubile: *Sacramentum magnum in Christo, et Ecclesia.* Per lo matrimonio rato all' incontro vien significata solamente l'unione di Cristo coll'anima, la quale è solubile

per lo peccato. Or essendo che il matrimonio della Chiesa si riguarda direttamente nella ragion di sagramento, e per la ragion di sagramento il matrimonio consumato significa quella unione insolubile; non potea perciò esser conveniente mai che il Capo della Chiesa devenisse a quella prima soluzione senza ingiuria del sagramento, potendo bene per contrario devenire a questa seconda, come quella, che significa l' union sola di Cristo coll' anima, la quale unione si scioglie colla colpa. Questa è la dottrina della teologia in questo punto.

Ma da questo intrigo trovasi fuori il procedimento dell' autorità civile nella soluzione del matrimonio. Quest' autorità civile, siccome ha di suo dritto il solo contratto civile nel matrimonio, e non il sagramento, così a questo sol oggetto del contratto civile si dirige. E perchè questo contratto, riguardato nella sola, e nuda ragion di contratto, niente ha di quella significazione, che abbiam detto, siccome non l' hanno tutt' i contratti civili, perciò a quest' autorità del governo supremo può convenire senza offesa del santuario quella dissoluzione, la quale per la ragione opposta della significazione riferita non conviene al Capo della Chiesa. Questo sia detto in succinto per iscansare il carico di nojoso in dilatarmi in sottigliezze scolastiche.

Dileguato così in voi dopo gli esempii riferiti l' orror conceputo al nome anche solo di discioglimento di matrimonio, entrate meco spogliato de' pregiudizii in un ragionamento più equo, e penetrante nello spirito dell' oggetto, che mi son proposto di spiegare.

Se nella società degli uomini non avessero luogo mai quei disordini, che io sopra vi ho divisati, vale a dire se non fossero tanto da temersi gli effetti dell'umana malizia, i quali ho numerati, troppo certamente sarebbe commendevole, e religiosa cosa la indispensabile soluzione de' matrimonii. Ma non è stato tanto bene ottenibile da' tempi più antichi del mondo; sicchè bisognò sin da' giorni di Mosè, come abbiam riferito, accordar la provvidenza d'un divorzio a' conjugati per declinare pessime conseguenze, e mali maggiori: *Ad duritiem cordis*. E che? Si son forse oggi rettificati i cuori degli uomini, o meglio ordinati, ed ogni perversità si è da noi bandita, sicchè quella condiscendenza, o favor della legge, che fu d'uopo avere pel popolo Ebreo, non bisogni oggi per noi? Se non ci possiamo lusingare di tanto, egli è a credere che la provvidenza non abbia trascurati i popoli presenti nello stato della legge di G. C., ed abbia perciò confidata al supremo governo un'autorità di accorrere al bisogno, ma a somiglianza della mano del saggio cerusico, il quale allora deviene al taglio del braccio, o del piede, quando non trova il male per altro verso medicabile. Ed a questo son dirette le disposizioni della novella legislazione, che ricerca tanti riguardi, tante circonspezioni, tante remore per così impedirsi ogni precipitazione di fatto in questo delicatissimo oggetto.

Dio liberi però me dal voler opinare che sia conveniente assentire alla soluzione del matrimonio per privato capriccio de' conjugi. Ognun vede di quante

triste conseguenze questa rea opinione sarebbe perniciosa sorgente a sovversione delle famiglie, ed istituzione pessima della prole, a dissipazione di patrimonii, e disturbo grandissimo dello stato. Si sa che fu questo l'audace errore de' Montanisti, rinnovato negli ultimi tempi da Lutero, e da Calvino, e condannato solennemente dal Concilio Trentino.

Lo scopo da me inteso è il far conoscere che questo errore nulla ha di comune colle disposizioni novelle del codice, le quali appunto perchè tolgono alla privata libertà de' conjugi quella facoltà intesa da' novatori, riserbano solo alla suprema autorità del governo per riguardo al pubblico bene la cognizione di un bisogno insuperabile per ogni altro verso, che per la soluzione del contratto maritale.

Egli è dunque a vedere, se tanta autorità competa al supremo governo tra' Cristiani, dopochè da G. C. fu il matrimonio elevato a sagramento. Per secondo se l'esercizio di tale autorità offenda la santità del sagramento.

E quanto al primo. Non è la sovranità civile, come da taluni malamente si crede, una potestà effimera, ed inventata dall'adulazione de' popoli soggetti. Ella è reale, realissima, e derivata religiosamente da Dio a tenor delle sagre scritture, le quali c' insegnano che dopo aver Dio per lunghi secoli governato il suo popolo con direzione immediata, detta perciò governo teocratico, sostituì a questo governo quello del Re nella persona di Saulle unto dal profeta Samuele. E perciò la sovranità temporale su

de' popoli derivata direttamente da Dio è sostituita al governo teocratico; e quindi, a giudicar sensatamente, essa è stata da Dio conferita alla suprema potestà del governo tutta quell'autorità, che si richiede per la tranquillità, per l'utilità, e pel benessere de' popoli soggetti nel modo stesso che si ragiona da' savii della potestà spirituale suprema accordata da Cristo al suo Vicario quì in terra riguardo alla tranquillità, ed al buon governo della Chiesa. Il solo principio di male intesa religione ha reso molti liberalissimi verso la potestà spirituale della Chiesa, ma ristrettissimi, ed avari verso la potestà civile temporale. In fatti quando si vide nel Cristianesimo la potestà ecclesiastica dichiarar irrito il matrimonio, che non fosse stato celebrato *coram parocho, et testibus* (di che più innanzi ci ritornerà luogo di ragionare), niuno si udì mormorare, ed andò bene che la Chiesa avesse così irritato il matrimonio: e quando pure i Pontefici sopra riferiti devennero allo scioglimento de' matrimonii, che abbiam ricordati, tutto si stimò ben fatto, perchè fatto dalla potestà spirituale. Ora solamente che la potestà temporale vuole metter mano non già al Sagramento del matrimonio, ma al solo contratto, ch'è di suo dritto inalienabile, e viene a tal passo con tanto riserbo nelle circostanze di estremo bisogno per prestar rimedio al male per ogni verso immedicabile, sorgono tante scrupolosità, e tante mormorazioni.

Non ha cercato, nè cerca mai la sovranità civile

ingerenza, e maneggi nel santuario, per quanto riguarda lo spirituale, ed il sagro. Questo è la porzione del sacerdozio, e dell' apostolato, e ad essi resta intatta. Ma poichè tra' sette Sagramenti piacque a G. C. in uno solamente, cioè nel matrimonio, far uso di una materia di piena ragion civile, qual è il contratto consensuale tra uomo, e donna, elevando questo a ragion di Sagramento; quindi è seguito necessariamente che l'autorità civile nel solo matrimonio ha che riguardar di *suo sovrano proprio dritto*, cioè la ragion di contratto, nulla avendo di simile a riguardare negli altri sei Sagramenti.

Ma quantunque la sovranità temporale riconoscesse esser di piena ragion sua il contratto civile nel matrimonio; pure da che i Sovrani abbracciarono il cristianesimo, tocchi essi da rispetto per la religione, nella quale trovarono quel contratto elevato da Cristo a Sagramento, ne lasciarono l'autorità, e la cognizione in mano della Chiesa, non ritenendo essi, che picciola ingerenza, per quanto riguarda l'esterior polizia. La pratica perciò del tempo passato ha scosso gli animi di molti colla novità della presente legislazione. Ma non s'ignora da' savii che secondo la varietà de' tempi ha bisogno la sovranità di produrre nuova legislazione, e che spesso conviene, abolita la vecchia, sostituirne un'altra nuova. Avendo il saggio governo perciò ravvisato che quel contratto, il quale nacque nella società, è divenuto in alcuni fomite di odii implacabili, e seme di disturbi orrendi nella vita sociale, si è volto a far quello,

che usa il provvido agricoltore, il quale recide i nati in mezzo della messe cardi pungenti, e velenosi. Cessata perciò ogni meraviglia per la novità della presente legislazione, proseguiamo a veder le tracce, che piglia il governo nelle operazioni del divorzio, nel quale lasciata pienamente in mano della Chiesa la cognizione sagramentale, chiama a se la sola pratica del contratto civile.

Or perchè questo contratto maritale è il principale sostegno, anzi l'alimento della società, perciò dal supremo reggitor della società non può mai venir perduto di vista senza mancare al carattere, onde è stato da Dio investito. Siccome adunque accadendo alcuna volta nella società che la convenzione fatta di privato consenso si conosca in seguito perniciosa o a' contraenti stessi, o alla tranquillità dello stato; e deve allora accorrere pronta l'autorità del governo a sciogliere il legame di quella convenzione: così avvenendo alcuna volta questo stesso nel contratto particolare del matrimonio, può, e deve parimente accorrere l'autorità suprema del governo a quel discioglimento. E veramente standosi ne' termini del contratto, non vi è alcuna ragion di differenza, che faccia tal eccezione in questo contratto del matrimonio.

Una sola differenza potrebbe forse ad alcuni presentarsi, cioè che questo contratto è stato da G. C. Signor nostro elevato a sagramento. Ma il sano raziocinio naturale in questo stesso non trova luogo, perchè non il contratto si è aggiunto al sagramento, ma per contrario il sagramento si è aggiunto al

contratto. Non può perciò il sagramento, ch'è accessorio, ledere la natura di quel contratto civile, il quale per condizione sua propria è nella società solvibile dal principe supremo. E neppure vi ha luogo la ragion di religione, perchè G. C. elevando quel contratto a sagramento non ci ha rivelato d'averlo sottratto alla ragion del principe supremo, cui ha voluto espressamente che restassero intatti i dritti proprii: *Reddite, quæ sunt Cæsaris, Caesari.* Che anzi ci ha significato l'opposto, giacchè tre altri de' sagramenti, cioè Battesimo, Cresima, ed Ordine, avendoli costituiti in modo, che secondo la teologia imprimessero nell'anima un *carattere spirituale indelebile*, non così ordinò del matrimonio, il quale niun carattere indelebile imprime nell'anima, sicchè per isciogliersi questo contratto dal principe fosse necessario distruggere quello spiritual carattere.

Resta adunque fermo che essendo il contratto del matrimonio nella sua ragion di contratto civile di dritto proprio, ed inalienabile della sovranità, e da questo dritto non avendolo affatto G. C. sottratto, quando lo elevò a sagramento, possa perciò il principe sovrano di esso contratto disporre, come può di tutti gli altri contratti della società, i quali annulla anche dopo celebrati, quando così richiede il bene pubblico.

Ci rimane ora solamente a disaminare in secondo luogo a tenor di ciò, che abbiam proposto di sopra, come nel caso nostro del matrimonio a quest'annul-

lazione, o scioglimento di vincolo possa il principe devenire senza profanare il santuario, ed il santo.

E qui prima di ogni altra ragione, che io vi produca, dovete voi scender meco ad un sano pensamento contro l'opinione, e linguaggio de' volgari, e degl'idioti. Il sagramento del matrimonio si fa, come voi ben sapete, nell'atto di prestarsi, ed accettarsi il mutuo consenso tra gli sposi: passato quell'atto, passa similmente il sagramento, e non resta ne' conjugi, se non l'effetto prodotto da quell'atto, cioè il legame tra essoloro, perchè questo sagramento, come spiega la teologia, consiste *in actu transeunte*: e così sono pure tutti gli altri sagramenti della Chiesa, ad eccezione della sola eucaristia, la quale *est in re permanenti*, cioè nel pane, e nel vino consegrato. È irragionata perciò l'espressione de' volgari che con quel discioglimento di matrimonio si verrebbe ad attentare, ed urtare contro il sagramento. Come può attentarsi contro il sagramento, se questo passò, fu in atto transeunte, e perciò più non esiste?

Svezzandovi ora voi di quell'espressione volgare, la quale suppone ne' conjugi un attual sagramento, quando per contrario questo passò, e fu nell'atto transitorio di prestarsi, ed accettarsi il mutuo consenso tra gli sposi; applicate la vostra mente a penetrar nello spirito dell'operazione del governo in questo fatto del divorzio.

Siccome la sovranità temporale nel farsi il matrimonio si occupò solo del contratto civile (come più manifestamente apparisce dalla novella legislazione,

che prescrive la celebrazione di quello avanti l'autorità municipale), così coerentemente a ciò nel fatto del divorzio di questo contratto solamente si occupa, ed al discioglimento di questo si dirige, perchè questo riconosce di suo dritto, e non affatto il sagramento. Sciolto il contratto, ben s'intende che va a cessare il sagramento, o, a parlar più giusto, il vincolo maritale santificato dal sagramento; siccome nel togliere il soggetto, ove altra cosa è aggiunta, o inedificata, va pur questa a cadere. Quindi questa operazione del governo non dirigendosi affatto contro il sagramento, e venendo mossa dalla necessità di provvedere al pubblico bene, niente contiene conseguentemente di profanazione, se non vogliamo dire che anche il tempo consumator di ogni cosa sia pur esso un sacrilego, perchè consumate le specie del pane, e del vino nell'eucaristia, fa cessar conseguentemente quel sagramento, giacchè egli pare che in simil maniera quì avvenga che distruggendosi dall'autorità civile il contratto maritale, viene a cessare il vincolo sagro lasciato dal sagramento.

E quì non vorrei che mi si gettasse in faccia che io in questo fatto per coprire il principe legislatore dalla taccia d'irriverente alla religione, abbia tenuto ricorso ad una sottigliezza metafisica, qual è questa, ch'egli si dirige in questo fatto del divorzio al contratto solamente, e non al sagramento, quando ognuno conosce che contratto, e sagramento nel matrimonio sono *unum morale*.

Ma di questo istessissimo schermo sodo, e ragionato, il quale io or adopro, fecero uso i Padri del Concilio di Trento nella sessione XXIV., quando si venne a dichiarare irrito, e nullo il matrimonio, che non fosse celebrato *coram parocho, et testibus*. Si opponeva loro che avendo G. C. stabilito per costitutivo di questo sagramento il solo mutuo consenso degli sposi, si sarebbe certo venuto contro l'istituzione di lui nell'annullar quel matrimonio, quando concorrendo quel mutuo consenso, fosse solo mancata la presenza del parroco, e de' testimoni. Ma fu risposto che la Chiesa in quel fatto veniva direttamente contro il solo contratto, e quello annullava, quando mancasse la presenza del parroco, e de' testimoni, quantunque secondariamente, *et per accidens*, come parlano le scuole, venisse a seguire la cessazione del sagramento. E questa risposta fu menata buona, e così fu deciso, come riferiscono concordemente i tanto discordanti fra loro Paolo Sarpi, e 'l Cardinal Pallavicini nella storia di quel Concilio, il quale perciò nella detta sessione XXIV. si spiegò così: *Qui aliter, quam praesente parocho, vel alio etc. matrimonium contrahere attentabunt, eos sancta synodus ad sic contrahendum omnino inhabiles reddit, et hujusmodi contractus irritos, et nullos esse decrevit.*

Dal divisato fin quì e cogli esempii, e colle ragioni potrei lusingarmi aver guadagnata la calma del vostro spirito, e di essersi in voi sgombrato quel tumulto, che vi faceva tanto temere per la vostra

ortodossia. Se non che io vi scorgo venir anzi contro me allarmato da tanti testi della Sagra Scrittura ripugnanti, come credete, a quanto vi ho ragionato, che già pare a voi di potermi sotto essi seppellire, come sotto una tempesta di fulmini per ogni verso inevitabili. Eccovi, voi mi dite, un S. Paolo, che nella prima a' Corintii scrive: *Iis, qui matrimonio juncti sunt, praecipio non ego, sed Dominus uxorem a viro non discedere; quod si discesserit, manere innuptam, aut viro suo recomiliari; et vir uxorem non dimittat.* (1) E nell' altra a' Romani: *Quae sub viro est mulier, vivente viro, alligata est legi. Igitur vivente viro, vocabitur adultera, si fuerit cum alio viro* (2).

Eccovi un S. Marco, che insegna proferito da Cristo: *Quicumque dimiserit uxorem suam, et alteram duxerit, adulterium committit ... Et si uxor dimiserit virum, et alii nupserit, moechatur* (3). E per ultimo colpo irreparabile eccovi S. Matteo, il quale non contento di riferir quasi le stesse parole uscite di bocca da Cristo: *Quicumque dimiserit uxorem suam, nisi ob fornicationem, et aliam duxerit, moechatur; et qui dimissam duxerit, moechatur* (4), aggiunge un decreto deci-

(1) Cap. 7.
(2) Cap. 7.
(3) Cap. 10.
(4) Cap. 19.

sivo di Cristo: *Quod Deus conjunxit*, *homo non separet*.

Io adoro, e ricevo con tutto quel rispetto, che a cattolico si conviene, l'autorità di tali testi delle Sagre Scritture, e veggo ad esse uniforme anche il canone 48. tra gli apostolici, col quale fin da' principii della Chiesa fu stabilito in questi termini: *Si quis uxorem propriam pellens*, *aliam*, *aut ab alio dimissam duxerit*, *communione privetur*. Ma voi spiegate a me, come va poi che a fronte di questi stessi testi, e specialmente di quel decisivo: *Quod Deus conjunxit*, *homo non separet*, pur la Chiesa senza errar nella fede per esser ella *columna veritatis* permise che venisser disciolti da' Sommi Pontefici tutti quei matrimonii, che abbiam riferiti?

Non può dirsi che a' soli Pontefici Vicarii di G. C. fosse stata conceduta quell'autorità di discioglimento, perchè di tal concessione niun vestigio ritroviamo nelle Sagre Scritture, nè nella tradizione. Quella facoltà del *quodcumque solveris etc. quodcumque ligaveris etc.* va intesa per sentimento di tutti i Padri del discioglimento da' peccati, o di quello dalle censure: discioglimenti spirituali, i quali bene stanno alla spirituale potestà della Chiesa. Ma essendo il matrimonio un risultato del primo, e più interessante contratto civile, non fu mai intesa l'estensione di quella facoltà sino a questo segno, avendo G. C. espressamente dichiarato: *Regnum meum non est de hoc mundo*. Nè la tradizione c'istruisce affatto che tale facoltà fosse stata da Dio

data a' Pontefici, e niuno de' Padri ce ne segna vestigio, nè i Pontefici de' primi secoli ne fecero uso giammai.

Altro appoggio dunque si deve credere ch'ebber quei fatti de' discioglimenti de' matrimonii praticati da' Sommi Pontefici, e conseguentemente si deve giudicare che quei fatti non hanno l'opposizione de' riferiti testi delle Scritture. Quelle Scritture perciò andranno intese della facoltà negata a' conjugi di poter disciogliere il lor matrimonio di privato loro arbitrio, e volontà, e non già per autorità del supremo governo, come in quei casi ne usò il supremo governo spirituale della Chiesa. Se non vadano così intese quelle scritture, avremo una manifesta collisione di fatti approvati dalla religione colle Sagre Scritture, che son le basi, e le fondamenta della religione.

Nè crediate voi una stravaganza, o novità d'interpretazione questa, che da me si dà a quel testo: *Quod Deus conjunxit etc.*, il quale si crede esser la lor rocca inespugnabile da' patrocinatori della indissolubilità del matrimonio, inesorabili anche a fronte di qualunque disordine possa seguirne alla società. Quando voi di tale interpetrazione vorrete garanti gli stessi teologi, ecco io ve ne produco ora due insigni, e di nome rispettato. Gregorio di Valenza disp. 10 de matrim. part. VII. ricordando questi fatti de' riferiti Pontefici, e contrapponendo a tali fatti il testo: *Quod Deus etc.* spiega così: *Potest non improbabiliter dici, ut nequeant ma-*

trimonia dissolvi per ipsorum conjugum voluntatem. Il dottissimo Giovanni Clericato nella sua rinomata opera decis. de matrim. 15.: *Apostolus, et Evangelista loquuntur de matrimonio consummato; et quatenus etiam de rato intelligunt, ne solvatur privata auctoritate conjugum.* E poco più sotto dopo opposta l'autorità d'Innocenzo III. in Cap. *Ex parte* 14. de convers. conj.: *Innocentius III. intellexit de solutione vinculi, quod conjuges intendebant facere posse privata auctoritate, et a seipsis.*

E per verità chi facciasi a ben ponderare l'espressione di questi testi sopra riferiti: *Quicumque dimiserit uxorem suam ..., et aliam duxerit, adulterium committit ...., moechatur: et qui dimissam duxerit, moechatur*, non può non avvertire che le stesse parole del testo *uxorem suam ... adulterium committit, et moechatur*, van riferite a' conjugi particolari, e non possono affatto adattarsi alla potestà suprema del governo, alla quale sola la novella legislazione riserba il dritto della soluzione del contratto civile ne' conjugati.

Egli è in somma a conchiudere che sebbene in forza delle Divine Scritture il vincolo maritale non possa sciorsi di privata autorità de' conjugi, come pretendevano gli eretici novatori; non resta però tal facoltà negata al supremo governo, il quale come è succeduto al primiero governo teocratico (ciocchè sopra abbiam dichiarato), sotto il quale fu da Dio accordata la soluzione di quel vincolo ad Abramo;

e successivamente a tutti gli Ebrei per la legge del ripudio autorizzata da Dio stesso; così questa stessa autorità possa esercitarsi parimente, quando la necessità del buon ordine della società il richiegga, come in effetto ne han fatto uso i surriferiti Sommi Pontefici.

E quì forse a fronte degli esempii suddetti dati da' Pontefici sarebbe il luogo da discutere, se avendo di quella facoltà a disciorre i matrimonii fatto uso i Papi in forza del general governo spirituale, che tengono nella Chiesa, non solamente del pari, ma molto più quella facoltà convenga alla suprema potestà temporale, del cui proprio, ed originario, ed essenzial dritto è il contratto civile maritale, specialmente quando questa potestà temporale venga *direttamente* a disciorre il solo contratto civile, ch'è di sua propria, ed inalienabile pertinenza, come sopra abbiam ragionato. Ma sarebbe questo argomento quella delicatissima discettazione de' limiti tra la suprema potestà temporale, e la suprema spirituale, della quale tanto si è ragionato da' savii, ed è tale discussione

» Ben d' altri omeri soma, che de' miei. »

Omesso dunque l' entrare in tanto laberinto, ripetiamo in conclusione che il senso di questi testi è quello appunto, che spiegò il Concilio Aurelianese nel 533. di Cristo, quando disse: *Matrimonia nulla voluntatis contrarietate posse dissolvi*: volendo perciò metterci sotto gli occhi, che nel matrimonio non vale quel generale principio: *Quibus modis res*

constituitur, *iisdem posse dissolvi*, perchè questo contratto formato col volontario mutuo consenso non può disciogliersi col volontario mutuo consenso; ma bensì si potrà disciogliere colla suprema autorità del governo, quando sia così spediente al pubblico bene, perchè non vale certamente da quel, che non è permesso all'uom privato, trarre la conseguenza che permesso neppur sia al supremo governo. *Non occides*, grida il santo Decalogo. Egli è forse ad inferire che perchè ad uom privato non è permesso togliere altrui la vita, egualmente non sarà permesso alla suprema autorità del governo, quando la necessità del pubblico bene il venga a ricercare?

Che se per anco non giunga a persuadervi l'esame, che abbiam fatto del senso di quelle Divine Scritture, e vorreste ostinarvi che l'aver G. C. elevato quel contratto a sagramento debba portare in conseguenza che l'abbia reso insolubile, anche per forza dell'autorità sovrana del governo, pare a me che voi dovreste per necessità trovarvi in mezzo a due scogli insuperabili amendue. Imperciocchè posta la verità di quella elevazione fatta da Cristo, o dovreste dire che lo stesso Cristo spogliò la suprema potestà temporale del dritto, ch'è ad essa essenziale a poter irritare, siccome ogni altro contratto, così ancor questo del matrimonio civile, ovvero dovreste dire che anche irritato questo contratto civile dall'autorità suprema del governo, pur resti tuttavia a sussistere il sagramento, o sia il vincolo del sagramento. Nel primo caso voi avreste l'ostacolo delle Sagre Scritture, la

quali insegnano che quantunque G. C. avesse ogni sovrana potestà sulla terra ; pure egli dichiarò di non volerne far uso : *Regnum meum non est de hoc mundo*. Tanto è lontano che avesse egli voluto spogliar di alcun suo dritto la sovranità temporale. Nel secondo caso avreste l' ostacolo manifesto della ragione, la quale detta che *corruente principali corruit accessorium*.

Nè voi per iscansar tale intrigo potreste aver ricorso all' autorità di qualche Concilio ecumenico, il quale avesse in questo soggetto fatta decisione in vostro favore. In niun Concilio è venuto mai in discussione questo punto ne' termini della presente controversia ; cioè se quell' autorità, che si dichiarò dalle Sagre Scritture non competere a' conjugi per isciogliere di lor privata volontà il vincolo maritale, possa per contrario competere alla suprema potestà del governo, quando la necessità della pubblica tranquillità il richiegga. Questo dubbio non poteva fino a' tempi nostri venire in mente ad alcuno, perchè per lo passato la sovranità temporale, come si è detto, quasi niente si occupava del contratto civile, che costituisce la materia di questo sagramento, avendo lasciata tale cognizione in mano della Chiesa. Il guardo della potestà civile a tal contratto si è specialmente volto a tempi nostri per la novella legislazione : non potea perciò la presente nostra discettazione cader sotto la cognizione de' passati Concilii. Risulta da ciò ch' ella è un' audacia, ed una temerità il volere appiccare a quella legislazione la taccia di

offesa della religione, quando contro essa niuna condanna è uscita dalla Chiesa. Cotesti facili imputatori di errore contro la fede nell' oggetto di detta legislazione, per quanto essa riguarda la materia del divorzio, si aspettino prima una sinodale decisione della Chiesa, che favorisca la lor opinione, ed allora faccian uso di lor censura. Ogni censura è presentemente immatura.

Quì mi resta in fine far l' apologia di questa mia scrittura. Non mancherà certamente qualcuno, il quale ascoltando la mia impresa di voler spogliare la legislazione sul divorzio di ogni sospetto di errore contro la religione non si asterrà di condannarmi, credendo che io abbia con ciò data più lunga la fune al corso degli scostumati, i quali per lo naturale istinto a discostarsi di mangiar sempre la stessa vivanda non avran ritegno d' inventar vani, e finti pretesti per istrappar dal governo una mal dovuta permissione di divorzio, cercando anche le arti di sorprendere con inganno l' attenzione, e la vigilanza delle leggi.

Risponderò io a tali miei censori che da quanto ho detto, ben s' intende aver la legislazione del governo apprestata la provvidenza del divorzio, come una medicina a' malori per altro verso immedicabili, e come un antidoto contro un micidiale veleno, il quale generatosi in una famiglia particolare può quindi dilatarsi nella contrada, e da questa passar bene spesso a sfera più ampliata. Si sa che d' ogni più salutar medicina può abusarsi a danno, e dell' antidoto

contro il veleno può l'umana malizia servirsi ad uso di pernicioso veleno. Forse per questo dovranno venir proibiti i medicamenti, e dovran cassarsi tutte le farmacopee? Iddio ha il governo degli uomini lasciato in mano di altri uomini, e non già di supreme intelligenze incapaci di venir ingannate. Colui, che vorrà far mal uso della salutare provvidenza delle leggi, e sorprenderà con inganni, ó altri maneggi i ministri di quelle esecutori, isfuggirà il castigo degli uomini, ma non quello di colui, che penetra collo sguardo sino a' più secreti nascondigli del cuore; e quella sorpresa, ed inganno sarà un fallo non della legge, ma di colui, che abusa della legge, non del governo, ma de' preposti al governo: male irreparabile nella condizione umana!

Basterà fin quì la mia apologia? Non basterà ancor per coloro, i quali crederanno che l'aver io dimostrato esser quella permission di divorzio scevera da ogni errore contro la religione sia lo stesso, che l'aver voluto perciò dichiarar commendevole cosa, e virtuosa l'uso del divorzio.

Chi è un poco istruito nella scienza del costume, sa bene che *non omne, quod licet, honestum est*. Il lecito è determinato dalla sola permission della legge: ma l'onesto riceve la sua forma dalla virtù. Non è sempre virtuosa opera quella, che la legge permette solamente, ma la sola virtù non commenda, nè approva: e quindi siegue l'altro noto principio: *Non omne, quod licet, faciendum est.* E per averne anche un sagro documento dalle Divine

Scritture pongasi mente che l'Apostolo scrisse, e replicò: *Multa licent, quae non expediunt.* E questa stessa verità ci viene chiaramente dichiarata dalla condotta medesima della novella legislazione. Che vuol essa dinotare ch'essa va così a rilente ad accordar quella permissione di disvincolo di matrimonio, e mette tante remore, che intralciano, e trattengono il cammino, che mena a quel termine del divorzio, se non ch'ella stessa quella legislazione non insinua, non propende a quella dissoluzione di vincolo, ma la permette solo per una medicina ad un male maggiore, al quale non resta altro mezzo per riparare? Chi non ravvisa (ciocchè abbiam detto sopra, e quì giova replicare) chi non ravvisa questa condotta della legislazione simile all'opera del cerusico, il quale deviene al taglio della mano, o del piede, quando non trova altra via da poter evitare la corruzione delle altre membra? Il taglio della mano, o del piede in se stesso considerato non è certamente cosa da potersi amare, o desiderare; ma nella dura circostanza, che senza essa ne seguirebbe la corruzione delle altre membra, meritamente è cercata, e desiderata.

AVVISO

DELL' AUTORE DELLA CONFUTAZIONE

A CHI LEGGE.

L'oggetto di chi scrive è di sostenere che la novella legislazione, colla quale si permette il divorzio, discordi dal dogma cattolico; e quindi colui, che vorrà far uso di tal permissione, debba stimarsi diviso dall'unione della Chiesa, essendo cosa piucchè giusta condannare per eterodossa quella pratica, che per tale vien dichiarata dalla divina rivelazione, dall'apostolica tradizione, dall'unanime consenso de' Santi Padri, dalle decisioni de' Sommi Pontefici, dal giudizio de' Concilii, dall' autorità de' Dottori ortodossi, ed anche dalla stessa natural ragione.

Non è poi uno spirito d' insubordinazione alla sovranità ciocchè ha animato lo scrittore di queste carte. Gli ha dato un urto a formar questa scrittura la necessità di mantenere intatta quella religione, che da lui si professa, e d' insegnare, inculcare, espandere, e difendere quella morale, che la più profonda filosofia non potè, che imperfettamente scovrire sotto il denso velo delle passioni, e che senza l' istrumento di una rivelazione divina sarebbe

sempre combattuta, oscura, vacillante, ed incerta. Lo scrittore adunque non è mica un attentatore della sovranità; ma è un pretto difensore del cattolichesimo, come può ognuno rilevare da tutto il contesto della seguente risposta alla dissertazione già precedentemente riportata in tutta la sua estensione.

RISPOSTA

ALLA

DISSERTAZIONE

Scritta dall' Abbate G. F. in forma di lettera familiare, colla quale costui sforzasi provare che la novella legislazione del Codice Napoleone riguardo la celebrazione del matrimonio, e 'l discioglimento, che in certi casi può farsi di esso coll' autorità del governo, niente offenda il dogma ortodosso.

IL CURATO DI UTOPIA A. P. C. ALL' ABBATE G. F.

Se la carità cristiana, mio caro Abbate, mi obbliga a pensare che voi nel rispondermi così su de' due capi propostivi, non abbiate avuto fiue perverso; ma che l' unico vostro oggetto sia stato di conciliare il sacerdozio coll' impero, l' uomo religioso col cittadino: la stessa carità mi spinge nel tempo medesimo, e con assai maggiore urgenza ad avvisare i leggitori della vostra lettera a non adottare in verun conto i vostri sentimenti diametralmente opposti alle cattoliche dottrine, le quali alle volte ad onta degli sforzi de' più grandi talenti, combinar non si possono con alcune leggi per fini meramente politici dalla sovranità temporale promulgate. Se a caso, o per poca avvedutezza, o per qualche appa-

rente buon fine avesse talun gettato del veleno nelle pubbliche fonti, sarei io tenuto a scusare il suo errore, o la sua intenzione; ma non sarei forse più strettamente tenuto a pubblicar da per tutto che le fonti siano avvelenate, acciò ognun si guardasse dal bere di quelle acque?

Vi ho richiesto, e nol niego, del vostro sentimento; ma mentre io credeva che voi aveste avuto ad illuminarmi ortodossamente su' miei dubbii, son rimasto deluso di mia speranza: e quel lume, che da voi mi aspettava, l'ho poi attinto dagli autori veramente ortodossi in tale e tanta copia, che non solo mi sono vie più rassodato nelle cattoliche dottrine, ma anche mi fo ardito a confutar colla presente risposta le ragioni, che da voi si adducono, e mettere in veduta ciò, che su di tal punto devesi giudicare giusta le stesse cattoliche dottrine.

Per non dipartirmi dalle tracce da voi battute, anche io mi farò un pregio di dimostrar sulle prime che il matrimonio non può validamente contrarsi da' cristiani avanti l'autorità laica municipale in quei luoghi, ove è stato pubblicato, e ricevuto il Concilio di Trento in questo articolo di disciplina, che riguarda la contrazione delle nozze, per indi passare a dimostrare che il matrimonio legittimamente contratto non può affatto disciogliersi coll'autorità del governo.

1. L'Angelico Dottore S. Tommaso parlando del matrimonio (1) così dice: *Matrimonium, in quan-*

(1) In 4. dist. 34.

tum est officium naturae, statuitur lege naturae; in quantum est sacramentum, statuitur lege divina; in quantum est officium communitatis, statuitur lege civili. Dunque nel matrimonio vi han le lor parti le tre leggi, naturale, civile, ed ecclesiastica. Ed essendo il matrimonio, considerato secondo la legge di natura, una società di persone di diverso sesso contratta a fin di procreare, e di educar la prole, ognun comprende che per legge di natura non possa contrarsi senza il consenso di due persone di diverso sesso; e che i conjugi sian obbligati a far tutte quelle cose, senza le quali non possono aversi la procreazione della prole, e la comoda educazione della medesima, ed a tralasciar tutte quelle cose, che a questo fine si oppongono. Resta quindi brevemente dimostrato colla stessa definizione del matrimonio ciocchè la legge di natura nelle nozze comanda, e richiede. Passiamo adesso a veder ciocchè si deve dir delle leggi civili, ed ecclesiastiche sul matrimonio.

Voi, Signor Abbate, avete tutta la ragion di dire che nel matrimonio, il quale celebrasi fra noi cattolici, debbono venire in considerazione due cose, il contratto cioè, e 'l sagramento; e che prima della legge di G. Cristo eravi il legittimo contratto matrimoniale, ma sagramento non eravi di sorta alcuna, nel senso almeno, in cui da' cristiani s'intende il sagramento della nuova grazia. Ma dopochè dalla Divina Sapienza fu questo contratto elevato alla ragion di sagramento, il contratto in quanto alla

sua validità relativamente a' cristiani fu sottratto alla ragione legislativa del supremo governo, ed eccone la ragione.

Egli è vero che G. Cristo nulla attentò mai contro la suprema autorità dominatrice, anzi espressamente prescrisse (1): *Reddite, quae sunt Caesaris, Caesari, et quae sunt Dei, Deo.* Gli avversarii badano sempre a quel, che fa a lor pro, alla prima parte cioè di questa sentenza pronunziata dal Divin Salvatore, e trascurano quel, che ad essoloro è contrario, vale a dire all'altra parte della stessa sentenza. Or io voglio dimostrare che presso noi cristiani battezzati il contratto del matrimonio sia inseparabile dalla ragion di sagramento.

Egli è certo che siccome il matrimonio per esser valido in ragion di contratto richiede il libero consenso per parte di amendue i conjugi; così per esser valido in ragion di sagramento si ricerchino il ministero, e l'intenzione per parte anche degli stessi conjugi, perchè non men l'effetto, che la ricezione del sagramento richiedono il carattere battesimale per la sua validità. Donde se ne inferisce che se un soggetto fedele si maritasse con un infedele, non battezzato, siffatto matrimonio, precisa anche qualunque legge della Chiesa, non sarebbe sagramento neppure per parte del conjuge fedele, perchè mancherebbe il legittimo ministero di questo sagramento.

(1) Matt. Cap. 22.

Quando poi suppongonsi due soggetti battezzati, già si hanno quelli, che son capaci di amministrare, e di ricevere siffatto sagramento, poichè nel matrimonio, il quale considerato nella sua essenza riducesi ad un contratto, il consenso de' contraenti è sufficiente a perfezionare il sagramento, poichè è sufficiente ad indurre la scambievole obbligazione, la quale si richiede per compiere il sagramento del matrimonio. La base poi della dottrina, che si è esposta, è la comune opinione de' teologi, i quali sostengono che il ministro del sagramento del matrimonio non sia il sacerdote, che dà la benedizione a' conjugi, bensì sono gli stessi contraenti. E che sia così, eccone le prove. Primieramente quegli è il ministro d' un sagramento, senza del quale per dritto divino non può effettuarsi il sagramento stesso: ma per effettuarsi il sagramento del matrimonio il sacerdote non interviene certamente per dritto divino, bensì per dritto ecclesiastico solamente, di modo che riguardato il dritto divino, senza l'intervento del sacerdote si effettuerebbe il vero sagramento del matrimonio, come realmente si effettuava, primachè il Concilio di Trento avesse dichiarato nullo quel matrimonio, che si contrae senza la presenza del parroco, e de' testimoni. Inoltre l'istituzione del ministro de' sagramenti non spetta certamente alla Chiesa, ma conviene al solo Cristo autore de' medesimi; e perciò siccome prima del cennato Concilio il parroco, o altro sacerdote da lui delegato non era il ministro del sagramento del

matrimonio, non lo sarà neppure dopo lo stesso Concilio. Nè deve recar meraviglia alcuna il sentire che anche i laici possano essere, almeno straordinariamente, i ministri de' sagramenti, poichè sappiam di certo per fede che da essi validamente viene amministrato il sagramento del battesimo, anzi lecitamente ciò si esiegue, quante volte in caso di urgente necessità non si rinvenisse un sacerdote, che possa, e voglia conferire il battesimo.

Posto ciò, veniamo ad un altro esame, che fa più pel nostro assunto. Il matrimonio de' fedeli battezzati è inseparabile dalla ragion di sagramento; nè la Chiesa ha mai riconosciuto qualche matrimonio de' suoi figli, che non sia sagramento, avendo G. Cristo elevato alla ragion di sagramento il contratto de' fedeli, quante volte fosse legittimo, facendo che rappresenti l' unione di lui stesso colla Chiesa, e della sua divinità colla umanità. Dal che siegue che niun de' fedeli battezzati possa celebrare il contratto del matrimonio, senzachè sia nello stesso tempo sagramento: perlochè se alcuno di essi intenda celebrare il matrimonio, come contratto, rigettando la ragion di sagramento, niente fa, siccome nulla farebbe chi intende ricevere il sagramento di matrimonio, non intendendo celebrare il contratto, perchè secondo la stessa istituzione di Cristo sembra che la ragion di sagramento ne' fedeli battezzati non si possa scompagnar dal contratto matrimoniale, nè la Chiesa ne' suoi figli riconosce questo senza di quello.

Quale assurdo voi, Signor Abbate, riconoscete in questa mia ipotesi? Sembra che questa debba riconoscersi per vera in preferenza della vostra, colla quale stabilite che presso i fedeli battezzati la ragion di sagramento divider si possa dal contratto. In fatti secondo la vostra ipotesi eccovi gli assurdi, che ne risulterebbero.

Voi stesso vi fate un pregio di confessare che se i fedeli dopo celebrato il contratto matrimoniale avanti la municipale autorità laicale senza cercare in seguito il sagramento volessero esercitar la copula maritale, commettono una enorme profanazione della legge di G. Cristo, perchè i fedeli son tenuti contrarre il matrimonio *more*, *et ritu christiano*. Or se la ragion di sagramento non andasse di unita col contratto presso i fedeli battezzati, e questi dopo il puro contratto volessero esercitar la copula maritale: com' essi potrebbero porsi in uno stato da poterla esercitare senza peccato? Voi forse mi potreste rispondere che questi conjugi giungerebbero a questo stato, allorchè dopo aver celebrato il contratto matrimoniale vorranno anche ricevere il sagramento. Ma io vi ripiglio che non so capire, come l' intenzione, la quale siegue il contratto prima celebrato, possa far che ciò, che non fu sagramento, cominci poi ad esser tale, specialmente perchè la ragion di sagramento, come insegna la soda teologia, è annessa al contratto del matrimonio, *quatenus fit*, non già *quatenus factus est*: di modo che, siccome colui, che lavasse un fanciullo, e profferisse le

parole della forma battesimale non avendo l'intenzione di battezzarlo, non farebbe il sagramento, quantunque dopo aver fatta la lavanda, colla prolazione delle parole avesse una tale intenzione: così, e non altrimenti, se i conjugi, quando celebrano il matrimonio, non hanno intenzione di fare il sagramento, non lo faranno affatto, ancorchè in appresso sopravverrà l'intenzione di farlo. Adunque il sostenere che il contratto del matrimonio possa in appresso acquistar la ragion di sagramento, sarebbe lo stesso, che sostenere che qualcheduno di nuovo possa fare il contratto di vendita su di una cosa ad un altro già da lui legittimamente venduta, e consegnata al comperatore; ed in conseguenza che un nuovo contratto si abbia nello stesso tempo, in cui non si può avere, per mancanza di materia abile ad un contratto.

Che se i conjugi fedeli dopo aver celebrato il contratto del matrimonio senza l'intenzione di ricevere il sagramento non possono più in appresso far che si elevi quel contratto alla ragion di sagramento, e non possono più porsi in istato di esercitar la copula maritale senza peccato, dovranno in conseguenza o restarsene nella perenne privazione della copula, oppur commetter tanti enormi peccati, quanti saran gli atti conjugali. Avreste, mio buon Abbate, lo spirito di ammetter questa conseguenza? No certamente, perchè la privazione della copula sarebbe pe' conjugati una cosa troppo dura, per non dire moralmente impossibile, oltre di esser contraria

a' medesimi dritti matrimoniali; e lo stesso Dio non potrebbe sfuggir la taccia d' ingiusto, ascrivendo a peccato ciò, ch' è una pura conseguenza di un atto leggittimamente effettuato. Dunque fa d' uopo che meco convenghiate che la vostra ipotesi porti seco de' grandi assurdi, i quali si scansano nella mia, cioè che il contratto matrimoniale tra' fedeli battezzati debba sempre aver seco la ragion di sagramento, tanto se si celebri pubblicamente, quanto clandestinamente.

Ma quì, Signor Abbate, prevengo due difficoltà, che proteste farmi. Potreste dirmi che la mia opinione dia la conseguenza, che dal contratto matrimoniale col sagramento ne venga formato *unum morale:* e che la mia medesima opinione non si accordi colle dottrine cattoliche, le quali insegnano che se due conjugi infedeli si battezzassero, quel contratto del lor matrimonio, benchè celebrato molti, e molti anni addietro, venga elevato a sagramento coll' atto stesso della ricezione del battesimo.

Alla prima difficoltà rispondo esser verissimo che la mia opinione dia per conseguenza l' unità morale del contratto matrimoniale col sagramento; ma voi non dovete punto penare a condiscendermi in questo, che siegue da una ipotesi, donde non derivano assurdi, come dalla vostra. Se non penate a credere l' unione ipostatica della natura divina colla umana *in unitate personae*, perchè ve lo detta la fede; non dovete penare anche a credere questa unità morale del contratto matrimoniale col sagramento, il

quale per comun sentimento de' Padri, e de' Teologi; oltre dell'unione di Cristo colla sua Chiesa, significa eziandio l'unione del Verbo Divino colla umanità dallo stesso Verbo indissolubilmente assunta.

Per risposta all'altra difficoltà basterà rinfacciarvi che voi erroneamente dite che secondo le cattoliche dottrine si debba credere che il matrimonio di due conjugi infedeli passi alla ragion di sagramento, dopochè amendue siansi battezzati. Voi volete caratterizzar per dottrina cattolica quella, che non viene proposta a credersi dalla Chiesa, e che non viene concordemente insegnata neppur dagli stessi Dottori. In fatti il P. Laymann (1) ci addita molti Dottori, che sentono l'opposto, nè punto sono stati per questo dalla Chiesa condannati. Ricordatevi pure di quanto testè ho dimostrato, e confessate che la mia opinione sia assai più plausibile della vostra.

Stabilito questo sodo principio che il contratto matrimoniale de' fedeli battezzati non possa affatto dividersi dalla ragion di sagramento, non deve recar meraviglia, se la Chiesa sostiene che sia suo il dritto sul matrimonio, poichè non doveva per un tratto di divina economia lasciarsi all'autorità secolare un contratto indivisibile da un sagramento. E quantunque il contratto sia il principale, ed il sagramento sia l'accessorio; pure perchè in questo caso il principale riceve tutto il suo pregio dall'ac-

(1) Lib. V. n. 10. p. 2. c. 3.

cessorio nel modo, come un legno prende tutto il suo pregio dalla statua, che se ne forma, e la tela riceve il valore dalla pittura, che vi si soprappone, conviene che per non incorrersi in quel disordine che le cose sagre stassero in mano profana, si lasci alla Chiesa intatto il dritto sul matrimonio sì in ragion di contratto, che in ragion di sagramento.

Passò quel tempo, in cui tra i dritti di maestà era da' gentili annoverato anche il dritto di diriger le cose sagre per la ragione, ch' essendo le società più semplici talmente subordinate alle più composte, che da quelle nulla potesse farsi, che manifestamente a queste si opponesse, se ne tirava in conseguenza che alla repubblica dovea esser subordinata qualunque società formata per fine di religione, come apparisce dalla *L. 1. D. de justitia, et jure*. Imperciocchè essendo stata divinamente fondata, e stabilita la cristiana religione, si son separati i dritti del sacerdozio, e dell' impero, di modo che non sia lecito all' uno metter mano a' dritti dell' altro: cioè siccome al dir dell' Apostolo (1), *qui resistit potestati, Dei ordinationi resistit*; così pecchi contro la divina economia della religione chi ardisca toccare i dritti del sacerdozio, in fuori del Papa, e de' Vescovi. Anche la Chiesa è una società: anch' ella ha la potestà divinamente datale di formar le leggi, che riguardano la spirituale direzione de' fedeli, e

(1) Ad Rom. cap. 13.

che ligano le loro coscienze. Mi astengo di portar oltre la dimostrazione di questa tesi, giacchè essa si fa avanti a chiunque dà una occhiata alle sagre pagine del nuovo testamento. Quindi si deve dire che il nostro Divin Salvatore col dire: *Reddite, quae sunt Caesaris, Caesari*, non ispogliò mica se stesso, e la sua Chiesa della potestà legislativa, anzi ne propose il riconoscimento col soggiugnere: *et quae sunt Dei, Deo.*

Su tale appoggio chi è veramente ortodosso, cioè fornito di retta intenzione circa le cose della religione, forma un validissimo argomento, che lo porta a tenere per certo che i principi secolari non abbiano alcuna potestà su quelle cose, che riguardano il contratto del matrimonio, eccettuatene le cose estrinseche, ed accessorie, le quali spettano soltanto alla civile potestà, come le cause di dote, di eredità ec. In fatti se le cause del contratto matrimoniale fossero di dritto della sovranità laicale, perchè lo stesso Cristo pronunziò il giudizio sul ripudio, e sul divorzio? Perchè l' Apostolo giudicò sul matrimonio tra il fedele, e l'infedele? Quando Cristo così giudicò, probabilmente non era stato ancora elevato il matrimonio alla ragion di sagramento, imperocchè tra le opinioni intorno al tempo della istituzione di questo sagramento non è improbabile quella, che sostiene che tal sagramento fosse stato da Cristo istituito dopo la di lui gloriosa risurrezione in quei quaranta giorni, in cui apparendo agli Apostoli, e parlando del regno di Dio, cioè

dello stato della Chiesa militante, gl' istruì della maniera di fare, e di amministrare tutt' i sagramenti. Inoltre il cennato giudizio dell' Apostolo cadde sul matrimonio riguardato solamente nella ragion di contratto, perchè non può certamente sussistere, e verificarsi un sagramento tra il fedele, e l' infedele.

Si aggiunga alle sagre carte anche questa ragione di congruenza. Il matrimonio viene ordinato al bene della Chiesa, acciò i maritati moltiplichino colla generazione la plebe de' fedeli: ma secondo S. Tommaso *quod ad bonum Ecclesiæ ordinatur, oportet, quod subjaceat regimini ecclesiastico*: dunque alla sola Chiesa tocca la potestà sul matrimonio anche in ragion di contratto, perchè, come ho detto, il contratto matrimoniale tra' fedeli deve necessariamente accoppiarsi col sagramento.

Avendo dunque la Chiesa tutta l'autorità su i matrimonii de' suoi figli, non già per condiscendenza de' principi secolari, ma per la potestà conferitale da quell' Uomo-Dio, che la fondò, e che ben potè darle questo dritto, perchè Egli è il padrone, e l'arbitro supremo dell' universo, da cui, e non altronde derivano i dritti della sovranità, niun potrà rinfacciare alla Chiesa medesima di aver usurpato un dritto, che compete alla sovranità, e negarle il dritto di prescrivere la maniera della celebrazione de' matrimonii, e di stabilirne gl' impedimenti: e 'l dire l' opposto sarebbe una eresia condannata dal Concilio Trentino col canone IV. della Sessione XXIV.

Lo stesso Concilio per giustissimi motivi, che qui

neppur si accennano, perchè ogni uomo dotato di criterio li può conghietturare, stabilì che il matrimonio de' fedeli debba celebrarsi alla presenza del parroco, e de' testimoni, annullando perciò i matrimonii clandestini, i quali sebbene non furono più prima annullati dal Concilio Lateranese IV., pure furon riprovati per le funeste conseguenze, che ne possono, e sogliono derivare.

Questa salutare legge del Concilio Trentino fu pubblicata, ed abbracciata rispettosamente da quasi tutto il cristianesimo, tranne alcuni regni, che vollero ritener l'antico uso de' clandestini conjugii. In questi regni, ove non fu pubblicato, ed abbracciato il decreto Trentino, gli abitanti posson bene con coscienza sicura perseverare nell' antico costume, perchè la Chiesa ha dichiarato che le sue leggi toccanti la pura disciplina ecclesiastica, come è questa della contrazione de' matrimonii avanti al parroco, ed a' testimoni, non obblighino in quei luoghi, ove non sono state divolgate, ed accettate. Ma come si esenteranno dall' obbligazione di questa legge la Francia, e tutta la nostra Italia, ne' quali luoghi tal legge fu pubblicata, ed abbracciata, ed è stata costantemente praticata per più di due secoli? Vi rammento, Sig. Abbate, che per dichiararsi validi i matrimonii, che si contraggono avanti il magistrato laicale senza la presenza del parroco nell' Olanda, e nelle Provincie del Belgio, ove per opera di Margherita di Parma nell' anno 1565. fu pubblicato il decreto Trentino, vi fu bisogno di una dispensa

pontificia del decreto suddetto data fuori nell'anno 1741. solo per l'Olanda, e pel Belgio dal Sommo Pontefice Benedetto XIV. con molte riserve, e condizioni, e specialmente questa: *dummodo aliud non obstiterit canonicum impedimentum.* E voi, mio Sig. Abbate., poggiato su d'un falso principio volete *ex cathedra* pronunziar validi i matrimonii, che nelle nostre regioni contraggonsi avanti la laicale potestà senza la presenza del parroco, o di un altro sacerdote da lui delegato, senzachè ci sia stata precedentemente conceduta dal Sommo Pontefice una consimil dispensa? Fatela presto venire, e così avrete il piacere di avermi seguace della vostra opinione. Anzi io sosterrò più di quel, che adesso sostenete voi, poichè se voi dite che il matrimonio celebrato avanti la municipale autorità laicale sia valido solamente nella ragion di contratto, acquistando poi la ragion di sagramento, allorchè i contraenti si presentano al ministro della religione, io dopo l'anzidetta dichiarazione, e dispensa pontificia sosterrò che il matrimonio celebrato avanti la potestà laicale abbia nello stesso tempo la ragion di contratto, e quella di sagramento, essendo queste due ragioni compagne indivisibili, come ho già dimostrato, o per dir meglio, non riconoscendosi affatto dalla Chiesa il contratto senza il sagramento.

Ma quì sento ripigliarmi: e come va poi che le divine carte così oscuramente danno alla Chiesa la descritta potestà? Che i principi secolari fin da tempi antichissimi han promulgato leggi, che indu-

cevano nuovi impedimenti di matrimonio, le quali si son osservate, e tuttavia si osservano anche tra' cattolici?

Per dileguarvi il primo dubbio io ne appello all' antichissima consuetudine della Chiesa derivata senza esitazione dall' apostolica tradizione. Credo che voi volentieri ammettiate che ciocchè vediam praticato fin da' primi secoli della Chiesa, debba tenersi come tramandato dagli Apostoli, i quali l' impararono dalla Increata Sapienza, allorchè con Essolei nel mondo conversavano, perchè costoro non scrissero tutto ciò, che da Cristo appresero, avendo costui lasciato ad essi l' incarco non già di scrivere, ma di predicare il suo vangelo, e se ne scrissero qualche cosa, la scrissero secondo le varie occasioni, che loro si presentarono. Tralasciato il cennato giudizio dell'Apostolo delle genti sul matrimonio, se riandiamo le antiche storie, troveremo che il santo Pontefice Evaristo nel principio del secondo secolo stabilì che i matrimonii si celebrassero pubblicamente coll' assistenza, e benedizione del sacerdote. Troveremo che gli altri Pontefici Siricio, Innocenzo I., Leone Magno, e Gregorio Magno prescrissero alcuni impedimenti dirimenti il matrimonio, ed altre cose anche relative al medesimo. E così da' tempi di questi Pontefici fino a' giorni nostri troviamo che la Chiesa non abbia mai interrotta questa potestà, che le compete su de' matrimonii. E questo basti per la soluzione del primo dubbio. Passo a dileguare il secondo.

Io concedo che i principi secolari abbian formate leggi, che inducevano nuovi impedimenti di matrimonio, le quali si son osservate, e tuttavia si osservano fra' cattolici. Ma non vorrei che da ciò si deducesse che la potestà secolare abbia il dritto di giudicare sul matrimonio, perchè queste leggi formate da' principi secolari intanto obbligano i cristiani, perchè sono state adottate dalla Chiesa, la quale avendole trovate congruenti al bene del cristianesimo, ne ha comandata l'osservanza. In fatti S. Ambrogio loda una legge di Teodosio, che proibisce i matrimonii fra i consobrini. Siricio, Leone Magno, Niccola I., ed altri Pontefici commendano, ed approvano altre leggi, che vietano le nozze fra' consanguinei. Resta dunque ferma la mia sentenza, cioè che le leggi de' principi secolari circa il matrimonio intanto obbligano i cristiani, in quanto sono state approvate, ed adottate dalla Chiesa.

Non voglio però tralasciar di dire che vi furono alcune antiche leggi civili, che richiedevano pel valore de' matrimonii de' figli di famiglia il consenso de' loro genitori. Ma queste leggi furono emendate dalle leggi della Chiesa col Cap. *Quum apud* de spons. anzi il Concilio di Trento (1) giustamente condanna quelli, che falsamente asseriscono non essere di alcun valore i matrimonii de' figli di famiglia celebrati senza il consenso de' genitori, perchè per leg-

(1) Sess. 24 Cap. 1. de reform. matrim.

ge di natura si richiede il solo consenso de' contraenti, non già de' loro genitori; nè nelle sagre carte vi ha prova alcuna, per cui si possono dichiarar nulli siffatti matrimonii.

Quindi se ne inferisce che le leggi degl' Imperadori Romani Teodosio, Valentiniano, e Giustiniano, del Re Cristianissimo Errico II., e degli altri Re Cattolici Carlo V., e Filippo IV., con cui si proibiscono i cennati matrimonii de' figli di famiglia senza il consenso de' proprii genitori, debbono riguardar solamente gli effetti civili di tale nozze, i quali son cose meramente temporali, e perciò soggette alla disposizione della sovranità temporale, nè possono in verun conto ferire il valore del matrimonio, perchè il giudicar del medesimo spetta alla Chiesa. Lo stesso Luigi XIII. Re di Francia dichiarò che lo stabilimento fatto in Blois dal suo predecessore Errico III., e da lui proposto a' propii sudditi per l' esatta osservanza, con cui si dichiaravano nulli i matrimonii de' figli di famiglia contratti senza il consenso de' genitori, s' intenda soltanto relativamente agli effetti civili, di cui egli era il despoto.

Dunque, dirà forse taluno, bisogna che io, come cattolico, trascurata la legge civile, che mi obbliga a presentarmi avanti all'autorità secolare municipale, esegua solamente la legge della Chiesa, la quale prescrive che il matrimonio si celebri *coram parocho, et testibus?* Folle conseguenza, io rispondo, perchè non pretendo che non si faccia conto

delle leggi civili col non eseguirle, ma desidero solamente che ognuno abbia per cosa ferma che al giudizio secolare sian lasciate unicamente le cose accessorie, ed estrinseche del matrimonio, le quali spettano alle civili società, come le cause di dote ec., e che per godere di questi effetti civili soltanto sia necessaria la cerimonia di presentarsi avanti la laicale potestà prima di contrarsi il matrimonio in faccia della Chiesa. Anzi soggiungo che se la sovranità temporale volesse sanzionar le sue leggi attenenti a questo punto colla minaccia di qualche pena puramente temporale a quelli, che le trascurassero, giustamente lo potrebbe fare, perchè il temporale è assolutamente suo, e per conseguenza ella ne può disporre a suo talento. E questo basti, Sig. Abbate, per risposta al primo capo della vostra lettera. M' innoltro alla risposta del secondo, e vi prometto essser breve, per quanto posso, giacchè vi suppongo alquanto annojato dalla lunga risposta al primo.

2. Nella confutazione di questo secondo capo potrei uscirmene con poche parole, e dire che spettando alla Chiesa definire sul matrimonio, come poc' anzi si è dimostrato, noi dobbiamo acquietarci alla sua decisione che il matrimonio, specialmente se sia stato consumato, nella legge vangelica sia indissolubile, anche nel caso di adulterio. È ben noto il canone VII. dato alla luce dal Concilio di Trento nella Sessione XXIV.: *Si quis dixerit Ecclesiam errare, quum docuit, et docet juxta evangelicam, et apostolicam doctrinam propter adulterium al-*

terius conjugum matrimonii vinculum non posse dissolvi, et utrumque, vel etiam innocentem, qui caussam adulterio non dedit, non posse, altero conjuge vivente, aliud matrimonium contrahere, moecharique eum, qui, dimissa adultera, aliam duxerit, et eam, quae, dimisso adultero, alteri nupserit, anathema sit.

Voi forse, Signor Abbate, al par di Gio: Launoy per iscansar la forza di questa conciliare definizione potreste dirmi che il cennato canone riguardi la mera disciplina, la quale si potè dal Concilio mutare senza pregiudizio della tradizione, e pratica contraria fino al tempo dello stesso Concilio.

Ma io vi ripiglio che la vostra opinione è falsa, e degna di esser riprovata, perchè quel, che la Chiesa insegna a tenor della dottrina vangelica, ed apostolica, è senza dubbio un dogma, da cui noi cristiani cattolici non possiamo appartarci: E poi convien riflettere alle stesse parole del Concilio, il di cui canone parla di dottrina, non già di mera disciplina, poichè definisce che la Chiesa non erri, allorchè ella insegna, essendo l'errore contrario al dogma, come l'abuso si oppone alla disciplina già ricevuta.

Non crediate però che il Concilio si mosse a caso, e senza ragione a pronunziar questa infallibile decisione, poichè ha il vangelo, che lo garentisce. In fatti nel Capo X. di S. Marco leggiamo: *Quicumque dimiserit uxorem suam, et aliam duxerit, adulterium committit super eam.* Nel Ca-

po XVI. di S. Luca abbiamo che *omnis*, *qui dimittit uxorem suam*, *et aliam ducit*, *moechatur; et qui dimissam a viro ducit*, *moechatur.* Queste vangeliche parole son generali, e nessuno può farvi eccezione.

Mi si potrebbe opporre quel passo di S. Matteo al Capo XIX., ove si eccettua la causa della fornicazione, e con essa si eccettuano tutte quelle cause, che sono a questa affini. Le parole son queste: *Quicumque dimiserit uxorem suam*, *nisi ob fornicationem*, *et aliam duxerit*, *moechatur; et qui dimissam duxerit*, *moechatur.* A questo rispondo che quella eccezione non deve congiugnersi colle parole seguenti, ma bensì colle precedenti in questa maniera: *Quicumque dimiserit uxorem suam*, in quanto al letto, e coabitazione, locchè non è lecito, *nisi ob fornicationem*, *et aliam duxerit* per qualunque causa, *moechatur.* E questa sposizione è tanto adattata al vero senso delle parole, che lo stesso Cristo, il quale pronunziolle, non aggiunse l'eccezione dopo quelle parole, *et aliam duxerit*, per dimostrare che la causa della fornicazione facesse lecita la dimissione in quanto al letto, e coabitazione, non già la celebrazione del nuovo matrimonio, come apertamente dicono gli altri Vangelisti.

Il Vangelo vi deve bastare per restar convinto della indissolubilità del matrimonio: ma per soprabbondanza eccovi anche l'Apostolo, che nella prima lettera a' Corintii (1) dice: *Praecipio non ego*, *sed*

(1) Cap. 7.

Dominus uxorem a viro non discedere, quod si discesserit, manere innuptam, aut viro suo reconciliari; et vir uxorem non dimittat. Eccovi anche i Santi Padri della Chiesa. S. Basilio (1) a chiare note fa sentire che commettasi il peccato di adulterio da colui, il quale ardisce prender per moglie una donna per qualche sua colpa licenziata dal proprio marito. S. Giangrisostomo (2) dice che il marito possa per giusti motivi separarsi dalla sua moglie, senzachè possa sposarne un'altra, essendo ancor vivente la prima. S. Gregorio Nazianzeno sostiene che, sebbene la donna adultera sia una peste, pure non vi sia un mezzo lecito di sciorre i legami, con cui il marito trovasi avvinto alla medesima. Tralascio di nominarvi tutti gli altri Padri, i quali unanimemente difendono l'indissolubilità del matrimonio, e di riferir le loro parole in questo scritto, perchè sarebbe lo stesso, che portar, come si dice, nottole in Atene. Eccovi di vantaggio l'imponente, ed irrefragabile autorità de' sagrosanti Concilii. Il Concilio Milevitano celebrato nell'anno 416., al quale intervenne il gran Padre S. Agostino, nel canone XVII. così stabilisce: *Placuit, ut secundum evangelicam, et apostolicam disciplinam neque dimissus ab uxore, neque dimissa a marito alteri conjugatur, sed ita maneant, aut sibimet reconcilientur. Quod si con-*

(1) L. de Virg.
(2) Hom. 17. in Matth.

temserint, *ad pœnitentiam redigantur*. Il Concilio Triburiese tenuto nell' anno 845. espressamente definisce che il marito, per quanto tempo si estende la vita della moglie adultera da lui separata, in niun modo possa prenderne un' altra. Vi rapporterò anche la decisione del Concilio radunato in Fiorenza nell' anno 1438.: *Quamvis ex caussa fornicationis liceat tori separationem facere; non tamen aliud matrimonium contrahere fas est, quum matrimonii vinculum legitime contracti perpetuum sit*. A questo Concilio fa eco il Trentino, le di cui parole si sono poc' anzi riportate. Eccovi in fine una ragione ricavata dalla stessa legge di natura.

Io ho detto nel principio che i conjugi sian obbligati per legge di natura a tralasciar quelle cose, che si oppongono al fine del matrimonio, ch' è la buona educazione della prole non meno che la di lei procreazione, poichè sarebbe meglio che non esistesse un uomo, che se esistesse malamente educato. Ben si sa che nella società conjugale ciascun de' socii dia all' altro la potestà di servirsi della sua persona al gran fine della produzione: se questa o per ragion dell' età, o per altri fisici ostacoli non sia più sperabile, rimane l' altro nobilissimo fine dell' educazione della prole dagli stessi conjugi già prodotta. Allorchè le piante sono sviluppate, al contadino assiste l' obbligazione di coltivarle e di ridurle ad uno stato, in cui esse siano atte a dare i desiderati frutti, spargendo continui sudori intorno alle medesime, ancorchè divengano grandi ed annose.

E a' genitori, i quali all' umana società han date piante ragionevoli, non assisterà poi l'indispensabil dovere di travagliare senza veruna interruzione, acciò i loro figli facciano una buona riuscita, e di costituire ad essi un patrimonio, che serva loro di sostegno, e di mezzo per proccurarsi in questa vita la possibil felicità e perfezione? Se la società conjugale non fosse indissolubile, e perpetua, non potrebbesi certamente ottenere questo importantissimo fine, voglio dire la buona, e comoda educazione de' figli, e 'l provvedimento di ciocchè è necessario pel sostentamento de' medesimi.

E se alcuno mi opponesse che anche un patrigno, o una matrigna possono educar la prole, e promuoverne i vantaggi, io gli risponderei ch' ella è una legge ingiusta, e crudele al dir del Poeta Mantovano (1) il porre a' figli una matrigna, od un patrigno in luogo di una madre, o di un padre ancôr vivente. Quindi S. Ambrogio (2) dice: *Potresti tu risolverti a vedere i tuoi figli, mentre sei in vita, sotto un patrigno, o sottoporli ad una matrigna, vivente la loro madre?*

Inoltre l' impegno conjugale è realmente formato tra tre persone, cioè un maschio, una donna, ed i figli, che saranno per nascere da' medesimi. Or siffatto impegno non può certamente esser rotto da'

---

(1) Eclog. 3.
(2) Lib. 6 Luc.

due conjugi in pregiudizio de' loro figli, i quali a cagion del divorzio resterebbero abbandonati, e sovente sarebbero esposti al pericolo di perder la vita. Il padre, e la madre, che vengono allo sconsigliato passo del divorzio, sono adunque in realtà due forti, i quali si mettono di accordo a fine di spogliare un debole, cioè la propria prole, la quale, anche presente, non può consentir giammai allo scioglimento di quella società, la quale è stata la causa istrumentale della di lei esistenza, poichè essa è sempre *minore* nella famiglia, anche quando è maggiore nello stato, e per conseguenza sempre è incapace di consentire per nulla al suo pregiudizio.

A questo si aggiugne che se l'adultero, o l'adultera passar potessero ad altre nozze, percepirebbero vantaggio dal delitto da essoloro commesso. E chi mai dotato di buon senso oserà ammetter questo paradosso?

Ma voi, Signor Abbate, per non farvi offendere da questi dardi, che con ragione vi ho lanciati, tosto opponete lo scudo della stessa sagra Bibbia, e delle ragioni, onde giustificasi la vostra opinione, cioè che la novella legislazione, la quale permette in certi casi il discioglimento del matrimonio, anche in quanto al vincolo, niente offenda il dogma cattolico.

Opponete sulle prime il fatto di Abramo, chi dopo aver col consentimento di Sara sua prima moglie presa in seconda moglie la fantesca Agar, con cui

generò Ismaele, come narra il sagro testo (1), *surrexit mane, et tollens panem, et utrem aquae imposuit scapulae ejus* (Agar), *tradiditque puerum, et dimisit eam*: Voi spontaneamente mi concedete che secondo la condizione di quei tempi si permetteva la poligamia simultanea, o sia la pluralità delle mogli nello stesso tempo; e che perciò Abramo lecitamente passò a seconde nozze, specialmente perchè non vedeva darsi alla luce dalla prima moglie Sara quel frutto tanto da lui desiderato. Ma come poi ardite conchiudere che il divorzio fatto da Abramo con Agar fosse stato pieno, ed intero del vincolo maritale, quandochè dalla Sagra Scrittura ci viene accennata la sola vicendevole loro separazione? Ecco come spiegar devesi questo fatto, anche secondo lo spirito del cattolichesimo, in cui, come ognuno sa, si ammette bene il divorzio *quoad torum, et cohabitationem*, ma non già *quoad vinculum conjugale*.

La fantesca Agar, dopo essere stata sposata dal suo padrone Abramo col consentimento della sua padrona Sara, concepì. Ella vedendosi in questo stato, al dir della Scrittura (2), dispregiò la padrona, la quale era sterile, perchè la sterilità allora alle donne apportava una certa marca d'infamia secondo i comuni dettami di quei tempi. Abramo, che amava,

(1) Gen. 21.
(2) Gen. 16.

com'era dovere, ambedue le mogli con egual grado di dilezione, videsi in un conflitto di doveri, allorchè scorse l'impossibilità della simultanea riteuzione delle due mogli per cagione de' dissidii, ch' eran cominciati a pullulare, e che ben poteano crescer col tempo per la poco buona intelligenza delle due donne. Prevalse alla fine la risoluzione di separarsi da Agar per restarsi colla sola Sara, non solamente perchè lo stesso Dio gli avea detto che avesse ascoltate le giuste voci della povera Sara, la quale per non esser più disprezzata da una fantesca, gli consigliava il divorzio dalla medesima, ma anche perchè egli stesso conobbe che Sara meritava maggior riguardo per esser divenuta sua moglie prima di Agar; per esser stata tanto favorita da Dio, che meritò di generar miracolosamente il figlio Isacco nella sua vecchiezza; per esser una donna umile, e non altiera, e disprezzante, come Agar; e finalmente per essere una donna libera all'opposto di Agar, ch'era una serva. Ed eccovi spiegato, come andò il fatto di Abramo, che niente fa in vostro favore.

Molto meno vi gioverà il ricorso alla legge del ripudio in forza di divin potere promulgata da Mosè pel popolo di Dio, della quale queste son le precise parole (1): *Si acceperit homo uxorem, et habuerit eam, et non invenerit gratiam ante oculos ejus propter aliquam fœditatem: scribet libel-*

(1) Deut. 24.

lum repudii, *et dabit in manu illius*, *et dimittet eam de domo sua.* Da queste parole voi potreste inferire che il ripudio era onesto, e lecito, perchè era comandato dallo stesso Dio. Ma io vi ripiglio che il ripudio non era comandato da Dio *quoad uxoris dimissionem*, ma bensì *quoad conscriptionem libelli.* Non sono io, che la penso così; è bensì il Santo Padre Agostino, il quale (1) ci fa sentire che chi comandò darsi il libello del ripudio, non comandò certamente che fosse licenziata la moglie, ma disse che chiunque voleva licenziarla, le desse il libello del ripudio, acciò il pensiero dello stesso libello temperasse la temeraria collera di colui, che voleva cacciar la moglie. In altro luogo (2) lo stesso Padre dice che Iddio non voleva al certo che la donna fosse licenziata dal proprio marito; e perciò frappose questo trattenimento, affinchè lo spirito precipitoso facesse resistenza, essendo rifratto dalla conscrizione del libello, e pensasse, qual male fosse il licenziar la moglie. Anzi, come osserva il detto Dottore, il libello del ripudio non si redigeva dal marito, ch' era in risoluzione di licenziar la moglie, ma da uno scrivano, il quale prima di ogni altra cosa dovea richiamare ad esame i motivi dell' odio, ed esortare il marito a far pace colla sua moglie; nè poteva passare alla redazione del libello,

(1) L. 1. de serm. Dom. in monte c. 14.
(2) L. 19. contra Faustum.

se non dopo avere sperimentato che il consiglio di pace non potesse aver più luogo in uno spirito troppo avverso ed inasprito.

Di vantaggio non è affatto credibile che Iddio avesse generalmente dispensato nella legge naturale, se non per qualche fine onesto, di qual fatta era la moltiplicazione del genere umano, soprattutto del popolo fedele, allorchè egli dispensò nella legge della monogamia. Ma questo fine come può trovarsi nella permissione del ripudio, che impedisce la moltiplicazione del genere umano? Dunque deve dirsi che Iddio in questo caso non dispensava, ma puramente permetteva.

Resta perciò dimostrato che il ripudio non era da Dio comandato, ma solamente tollerato riguardo ai Giudei per iscansar mali maggiori, e specialmente acciocchè essi non ammazzassero quelle mogli, che già loro eran venute in noja giusta la riflessione di S. Girolamo, le cui parole (1) meritano di esser qui distesamente riportate: *Moyses, quum videret propter desiderium secundarum conjugum, quae vel ditiores, vel juniores, vel pulchriores essent, primas uxores interfici, aut malam vitam ducere, maluit indulgere discordiam, quam odia, et homicidia perseverare.*

Volete, signor Abbate, osservare, se sia così? Eccovi il Vangelo (2). Si fecero un dì i Farisei ad

---

(1) In cap. 5. et 19. Matt. c. 16.
(2) Matt. 19.

interrogare il Signore, se era lecito all'uomo ripudiar la propria moglie, ed avendone avuto in risposta che ciò non era lecito, ne appellarono essi alla legge Mosaica con dire: *Quid ergo Moyses mandavit dare libellum repudii, et dimittere?* Gesù Cristo placidamente loro rispose: *Quoniam Moyses ad duritiam cordis vestri permisit vobis dimittere uxores vestras.* Dal quale dialogo manifestamente rilevasi che il comando cadeva sulla conscrizione del libello, e che pel ripudio altro non vi rimaneva, se non la sola permissione a cagion della durezza del Giudaico cuore.

Anzi conviene attentamente notare col suindicato Dottore che il Divin Redentore non disse a' Giudei che a cagione della durezza del loro cuore Iddio permise il repudio, ma manifestamente dichiarò che Mosè fu colui, che accordò il ripudio, per dinotare che da un uomo, non già da Dio ne provvenne la permissione.

Ma se il ripudio fu semplicemente permesso a' Giudei, non ne nasce in consegnenza che si scioglieva anche il vincolo del primo matrimonio, ed eccone una prova lampante.

A' Farisei, che domandavano a Cristo, se era lecito licenziar la propria moglie per qualsivoglia motivo, Egli rispose che ciò ripugnava alla primiera istituzione del matrimonio, ed al vincolo del medesimo. Imperciocchè Iddio, al dir di S. Girolamo, *masculum, et fœminam conjungens, ostendit secunda vitanda conjugia;* e perciò fece un solo ma-

schio, ed una sola donna, *ut unius conjugis consortia necterentur*. Quindi meritamente soggiunse Cristo: *Quod ergo Deus conjunxit, homo non separet.* E se l'uomo dopo il ripudio della propria moglie poteva passare ad altre nozze, ciò gli era lecito per esser permessa in quei tempi la poliginia, per cui l'uomo poteva nel tempo stesso star ligato con più donne. All'incontro la donna, dopo essere stata ripudiata, non poteva lecitamente contrarre altre nozze, perchè ella non restava sciolta dal vincolo matrimoniale; e per conseguenza era inabile alla celebrazione di altra maritale congiunzione, stantechè allora, come adesso, e sempre, era vietata la poliandria, o sia la pluralità de' mariti. Quindi se noi non troviam nelle Sagre Carte lapidate come adultere le donne di nuovo maritate dopo il ripudio del primo marito, dobbiamo ciò ascrivere alla disgrazia di quei tempi, in cui si tolleravano questi secondi matrimonii dalle donne invalidamente contratti in considerazione della durezza del cuore Giudaico.

Del resto Iddio dichiarò espressamente nel Deuteronomio (1) ch'Egli avea per polluta, ed abbominevole al suo cospetto quella donna, la quale dopo essere stata ripudiata dal primo marito, se ne prendeva un altro; e che perciò ben lungi di autorizzar quest' atto peccaminoso, ed invalido, in pena del medesimo la privava del dritto di esser

(1) Cap. 24.

di nuovo accolta dal primo vero marito dopo la morte del secondo invalidamente sposato.

Nè quì può dirsi che una tale donna non si stimava *polluta semplicemente*, ma giusta la legge Mosaica per *polluzione legale*. Imperciocchè la Sagra Scrittura la pronunzia polluta, ed abbominevole *coram Domino* per polluzione vera, e non semplicemente legale a cagione della di lei congiunzione col secondo marito, la quale in se stessa era un vero adulterio. Quindi dal Profeta Geremia (1) la donna, che ripudiata dal primo marito ne prende un altro, mentre è vivo lo stesso primo marito, non solamente è chiamata polluta, e contaminata, ma vien paragonata ancora ad una donna fornicaria: locchè certamente non potrebbe dirsi, se il secondo matrimonio fosse stato valido, siccome polluta, e fornicaria non è al certo colei, che dopo la morte del marito passa ad altre nozze.

Quì fa anche al nostro proposito la proibizione nel Levitico (2) fatta da Dio a' sacerdoti della vecchia legge di prendersi per mogli quelle donne, le quali erano state ripudiate da' mariti, perchè i matrimonii illeciti, ed invalidi, se in altri poteansi tollerare, non eran punto permessi agli stessi sacerdoti, perchè questi erano in modo particolare a Dio consagrati; nè dovean co' loro atti autorizzare quei conjugii, che per loro stessi non eran di alcun vigore.

(1) Cap. 1.
(2) Cap. 2.

Or se secondo l'antica legge, almeno probabilmente, il matrimonio era indissolubile, lo sarà molto più senz'alcun dubbio nella nuova legge di grazia promulgata dal nostro Divin Salvatore; anche in conformità di quelle sode, e cattoliche dottrine, che si sono accennate nel principio di questa seconda parte.

A queste dottrine però voi, Signor Abbate, opponete le dispense de' matrimonii rati accordate da diversi Sommi Pontefici, e specialmente da S. Gregorio VII., Martino V., Eugenio IV., Alessandro VI., Paolo III., Pio IV., e Gregorio XIII.

Per rispondere adequatamente a questa opposizione, bisogna stabilire un sodo teologico principio: che l'universale cioè, ed unanime consenso di tutte le Chiese particolari, che son disperse per tutto l'orbe, sia immune da rischio di errore, e del tutto infallibile nelle cose appartenenti alla fede; e che il solo Pontefice Romano non formi la Chiesa di G. Cristo consistente nell'unione di tutti i fedeli, che trovansi in tutto il mondo, benchè ne sia Capo, e Supremo Pastore. Quindi se la infallibilità conviene alla Chiesa per esser la colonna della verità, non se ne deduce secondo il rigore logico che convenga anche al suo Capo, quante volte costui *ex cathedra* non profferisca qualche definizione.

Imperciocchè il Romano Pontefice può considerarsi o come una persona privata, ossia un dottore particolare, oppure come una persona pubblica, ossia come universal pastore, e dottore de' fedeli, cioè come

parlante *ex cathedra*: in quel modo che noi possiam considerare il Re, come uomo particolare, e come Sovrano parlante dal suo Trono, dettando leggi pel bene, e vantaggio di tutt' i suoi stati. Quando adunque noi diciamo che il Pontefice Romano sia infallibile, anche fuori del Concilio generale, nel determinare le cose, che riguardano la fede, ed i costumi de' fedeli, non ragioniamo di lui, come persona privata, ossia come dottore particolare, ma bensì ragioniamo di lui, come parlante *ex cathedra*, e come dottore, e pastore di tutta la Chiesa.

Ma si deve avvertire che secondo l' opinione de' più sani Teologi, e specialmente del celeberrimo P. Tommaso ex Charmes (1); allora il Sommo Pontefice decida *ex cathedra*, quando copulativamente concorrono quattro condizioni, delle quali se manchi anche una sola, egli non definirà *ex cathedra*, ma esporrà il suo privato sentimento, il quale in conseguenza sarà soggetto ad errore: poichè ben si sa da tutti che il Romano Pontefice possa cadere in qualche errore, allorchè parla come dottore particolare, *et ex privata sententia*.

La prima delle indicate condizioni è che la definizione pontificia cada su di una cosa, che appartenga alla fede, od a' costumi. La seconda che non sia pronunziata, se non previo un maturo esame, dopo esserne stati interrogati i Prelati, ed i Dot-

(1) In tractatu de prolegomenis theologiae c. 4.

tori soliti ad adoperarsi in tali rincontri, e specialmente dopo essere stata consultata, e maturamente discussa la dottrina, e la tradizione della Chiesa Romana. La terza che sia del tutto libera tanto per parte de' Dottori interrogati, quanto per parte dello stesso Pontefice, che definisce. L' ultima che la cosa definita sia proposta a credersi, o a farsi a tutta la Chiesa sotto pena di scomunica.

Poste queste quattro condizioni, son con voi, mio Signor Abbate, che il Sommo Pontefice non erri. Ma se manchi anche una sola di queste condizioni, ho ragion di dire che lo stesso Sommo Pontefice possa errare.

Or perchè nelle suddette dispense de' matrimonii rati concedute da' Romani Gerarchi non si verificarono insieme tutte queste quattro condizioni, ne inferisco ch' Eglino abbian potuto errare, come devesi dire che abbiano realmente errato, attese la cattoliche, e sode dottrine testè divisate sulla indissolubilità del matrimonio.

Dio liberi però me dal voler opinare che abbian gravemente peccato i suddetti Pontefici per aver concedute siffatte dispense, e specialmente quegli, il di cui odore di santità già si sparse per tutto il mondo. Io li scuso da peccato, e meco li scusa la buona fede, per la quale essi credevano probabile, e perciò meritevole di essere abbracciata l' opinione, che il Sommo Pontefice potesse dispensare dal vincolo del matrimonio rato, particolarmente in quei tempi, in cui il troppo impegno di difendere l' autorità ponti-

ficia faceva uscir di bocca a' Dottori talune proposizioni, che in vece di accrescere, piuttosto hanno offesa la santità veneranda del Sommo Pontefice con avergli dato ciocchè in effetto non gli spetta.

In fatti chi approverebbe la glossa ad un canone esistente nel Decreto di Graziano (1), la quale è cencepita ne' seguenti termini; *Dico enim, quod* (Papa) *contra jus naturale potest dispensare*? Chi potrebbe senza ragionevole indignazione tollerare il sentimento di Fagnano: che il Papa *est major Apostolo, nec Petri praeceptis adstringitur*, precetti, che sono gli stessi, che i precetti vangelici?

Tra questi ciechi, e perniciosi adulatori della pontificia dignità, mio caro Abbate, io novero il vostro Navarro col Glossatore del Cap. *Ex pubblico* de convers. conj., su di cui egli il Navarro fa tanto capitale per sostenere il suo erroneo sentimento. Dello stesso calibro anche sono Gregorio di Valenza, e Giovanni Clericato. Io per me son persuasissimo che non potendo l'inferiore dispensar dalla legge del superiore, il Papa stesso non possa sciorre il vincolo del matrimonio rato, sebbene non consumato, che per dritto divino è indissolubile; siccome anche Alessandro III. definì nell'appendice del Concilio Lateranese III. Anzi tre dotti, e pii Pontefici Innocenzo VIII., Adriano VI., e S. Pio V. citati

(1) Can. 2. caus. 15. q. 6.

dal P. Giambattista Gonet (1) giudicarono improbabile l'opinione affermante che il Papa possa dispensare dal legame de' matrimonii rati; di modo che richiesti, costantemente rifiutarono di fare quel che poco avvedutamente avean fatto gli altri Pontefici.

Io volentieri concedo che il Sommo Pontefice abbia la potestà di far tutto ciò, che gli sembra spediente al bene della Chiesa, ed alla spirituale salute de' fedeli; siccome anche concedo che a' Sommi Imperanti competa il dritto di fare tutto quello, che che giova a' popoli sottoposti al loro governo. Ma non per questo possono sì questi, che quelli fare che non sia contrario alla legge divina ciocchè da questa vien vietato.

In due soli casi si può sciogliere il matrimonio, e questo si sostiene colla Sagra Scrittura, e colla continua apostolica tradizione. Il primo è del matrimonio di due soggetti infedeli, de' quali se uno si converta alla fede, e riceva il battesimo, e l'altro rimanga nelle tenebre dell' infedeltà, al battezzato è permesso per dottrina cattolica sciogliersi dal vincolo del matrimonio coll' infedele per passare indi ad altro matrimonio con soggetto cristiano. L'epistola di S. Paolo a' Corintii (2) garentisce questa cattolica dottrina; siccome l'apostolica non interrotta tradizione è lo scudo dell' altro caso, quando cioè, prima di consumarsi il matrimonio rato, uno de' conjugi vo-

(1) Manualis Thomist. p. 3. tract. 7. cap. 5.
(2) Cap. 7.

lesse far solenne professione in un ordine religioso, che sia stato già approvato dalla Santa Sede Apostolica. Quindi il predetto Alessandro III. all'ombra di questa tradizione così rescrisse all'Arcivescovo di Salerno (1): *Verum post consensum legitimum de praesenti licitum est alteri, altero etiam repugnante, eligere monasterium, (sicut sancti quidam de nuptiis vocati fuerunt) dummodo carnalis commixtio non intervenerit inter eos: et alteri remanenti, si commonitus continentiam servare noluerit, licitum est ad secunda vota transire. Quia quum non fuissent una caro simul effecti, satis potest unus ad Deum transire, et alter in saeculo remanere.* Una consimil risposta fu data dallo stesso Pontefice al Vescovo di Brescia (2). Quindi l' ecumenico Concilio di Trento appoggiato sulla cennata tradizione, e mosso da' citati papali rescritti nella sessione XXIV. giustamente diede fuori il canone VI. così divisato: *Siquis dixerit matrimonium ratum, non consummatum, per solemnem religionis professionem alterius conjugum non dirimi, anathema sit.*

Si avverta però che in conformità delle addotte dottrine il matrimonio consumato non possa disciogliersi per mezzo della professione religiosa: e se la legge civile (3) un tempo accordò anche il discioglimento del matrimonio consumato in seguito della

(1) Cap. 2. de conv. conj.
(2) Cap. 7. eod. tit.
(3) Nov. 123.

professione religiosa, il gran Pontefice S. Gregorio ributtò questa legge, come non omologa alla legge divina, il che evidentemente rilevasi dalle di lui lettere, che si leggono nel Decreto di Graziano (1).

Resta dunque a ribocco dimostrato che fuori degl' indicati due casi il matrimonio per legge divina sia assolutamente indissolubile; e chiunque volesse dire, o far l' opposto, pretenderebbe far barcollare la legge stessa, dalla quale l' uomo non può affatto dispensare, ancorchè ornato fosse della suprema pontificia dignità.

Non intendo quì però mettere in dubbio che i conjugi, dopo consumato il matrimonio, si possano col mutuo consenso separare o per un certo tempo, acciò attendano all' orazione, secondochè dice l' Apostolo nella sua prima lettera a' Corintii (2): *Nolite fraudare invicem, nisi forte ex consensu ad tempus, ut vacetis orationi*; oppure per sempre a fin di prendere gli ordini sagri, o far la professione in qualche ordine religioso. Ma in questi casi, oltrechè questo non può farsi, se non concorrendo molte condizioni, che posson osservarsi presso de' Teologi, e de' Canonisti, non si verifica affatto il vero discioglimento del matrimonio: e perciò su di questo punto stimo inutile il trattenermi di vantaggio.

Dunque, dirà forse taluno, bisogna dire che i

---

(1) Caus. 27. q. 2. c. 19. et 21.
(2) Cap. 7.

Pontefici abbiano errato, allorchè dispensarono dai matrimonii rati? Sì, errarono, io rispondo; e siffato errore non fu loro imputato da Dio, perchè essi, come ho detto, agirono colla buona fede secondo l'opinione di quei tempi poc' anzi da me accennata. E finta l'ipotesi che ne' medesimi trovavasi la mala fede, cioè ch' essi non ignoravano di non poter dare queste dispense, dir si dovrebbe che i medesimi han gravemente peccato.

Quì però non posso fare a meno di sviluppare una mia congettura, la quale se non è vera, e perciò da voi non è applaudita, sarà almeno verisimile, e servirà per mostrare il mio sommo, e rispettoso impegno di toglier l'imputazione di errore a' Sommi Pontefici, i quali hanno accordato il discioglimento dal vincolo de' matrimonii rati. Ad ognuno è noto che il matrimonio al pari degli altri sagramenti non vaglia, quando celebrasi con una condizione *de praesenti*, *o de praeterito*, quante volte questa non si sia purificata. Ognuno anche sa che secondo il comune sentimento de' Teologi non sia necessario che ne' sagramenti la condizione si esprima a voce. Posto ciò, meritamente posso supporre che le dispense de' matrimonii rati concedute da' Sommi Pontefici altro non siano state, se non tante dichiarazioni che questi matrimonii fossero stati nullamente celebrati. In fatti se qualcheduno prendesse per moglie una donna con questa interna risoluzione: *Intendo contrarre il matrimonio con questa donna, purchè essa sia vergine*; e dopo una tale celebra

zione prima del carnale congiugnimento scovrisse che la donna fosse stata stuprata, costui non avendo trovata purificata la condizione internamente apposta, potrebbe, almeno nel foro interno, senza tema di peccato ricusare di riconoscer siffatta donna per sua legittima moglie. Tali, e non altrimenti, credo che siano stati i casi di coloro, che furono da' Pontefici abilitati al discioglimento de' matrimonii rati da essoloro contratti. Essi forse apposero, non dico esternamente, almeno internamente la cennata condizione, od altra consimile, ed avendola trovata non purificata, esposero con molta riserba, e forse con sagramental sigillo il loro interno stato a' Pontefici, i quali persuasi della verità de' fatti, perchè esposti da persone veridiche, e degne di fede, vennero al discioglimento di un legame, che realmente non esisteva; e per una mal intesa ragione di conservare intatta la fama di donne innanzi al mondo onorate, si contentarono piuttosto sentirsi dire di aver dispensato dal legame de' matrimonii rati, che di aver dichiarati i medesimi invalidamente celebrati.

In conferma di ciò addur potrei alcune specie di dispense, che diconsi *sine caussa*, non già perchè sian prive di ogni causa, ma perchè gli oratori non son tenuti a manifestare agli esecutori delle dispense le cause già proposte al Sommo Pontefice. Così anche le dispense de' matrimonii rati, le quali sono in quistione, altro in effetto non furono, se non tante dichiarazioni d' essersi nullamente celebrati questi matrimonii per le cause proposte al Papa, le quali non si po-

tevano, nè si doveano neppur nominare per non recar qualche offesa alla stima di quelle persone, che godevano il dritto della buona fama presso il mondo, e per non dare uno smacco alle loro cospicue famiglie. E' egli credibile che un conjuge, dopo aver celebrato il matrimonio, prima di venirne alla consumazione, il cui momento ordinariamente molto si anela, non sol ne rifiuti la consumazione, ma ne chjegga anzi il discioglimento? Ma se questo si chiede, deve ragionevolmente temersi che non non ci sia sotto qualche magagna; e per non tacciare i Papi da ignoranti del dritto divino, il quala ha definito essere il matrimonio indissolubile, dobbiamo asserire che, se costoro ne sciolgono il legame, lo facciano per motivo, che non siasi trovata dal conjuge purificata la condizione da lui intesa nella celebrazione delle nozze.

Oltre a ciò convien riflettere che talvolta anche per altre cause i matrimonii si possono nullamente celebrare. Tra queste per esempio io menziono soltanto la violenza, la quale, quante volte è assoluta, toglie il consenso, e per conseguenza rende nullo il contratto, in cui essenzialmente richiedesi il consenso medesimo. Quindi se taluno presso il Sommo Pontefice facesse costare che il matrimonio siasi da lui contratto per sola violenza, senza la quale egli non si sarebbe unito ad una donna a lui odiosa, e ne ottenesse perciò il discioglimento, deve dirsi che il Pontefice in questo caso altro non faccia, se non dichiarar nullo quel matrimonio, che fu nullo da

principio, nè mica sciolga un legame, che non ha avuto mai luogo tra quelle due persone.

Per convincervi, mio Signor Abbate, di questa mia ragionevole asserzione, ne appello alla storia; anzi voglio servirmi di un fatto da voi citato, quasi che vi fosse stato favorevole. Voi avete detto che Alessandro VI. disciolse il matrimonio di Luigi XII. Re di Francia, e Giovanna figlia di Luigi XI. anche Re di Francia. Ma se avreste consultato un pò meglio la storia, avreste sicurametne rilevato che lo stesso Luigi XII. molto tempo prima di giungere al Trono; allorchè era Duca di Orleans, contrasse il detto matrimonio suo malgrado, e per pura violenza za fattagli dal prenominato Luigi XI.; e che colla speranza di poterne in seguito esser disciolto, ne protestò contra. Il solo timore di acquistarsi l'indignazione del Re, il quale nientemeno gli minacciava, che la prigione, se non aveva per sua figlia quel riguardo, il quale ad una moglie era dovuto, avealo indotto ad aver per essa de' riguardi in apparenza. Sotto il regno di Carlo VIII. successore di Luigi XI. durò la stessa finzione, perchè costui non avrebbe certamentente sofferto che la prefata Giovanna sua sorella fosse ripudiata. Ma tosto che questo Re fu morto, e che il Duca d'Orleans fu riconosciuto per suo successore, questi non pensò, che a mettersi in libertà, e far dichiarare nullo il suo matrimonio coll' autorità d'Alessandro VI. Sommo Pontefice allora regnante coll' aver fatto precedere tutti quegli atti, che per dritto, e per fatto formarono la base di siffatta dichiarazione.

Dall' addotto esempio ognunò può arguire che i Papi allora han proceduto al discioglimento de' matrimonii, quando vi sono state delle prove sufficienti per la nullità de' medesimi. Ma se essi ne sono stati persuasi in contrario, han costantemente, e con ammirabile intrepidezza resistito a tutti, anche a' personaggi più ragguardevoli. In conferma di ciò vi ricordo quel che la storia ci riferisce di Filippo I. Re di Francia, il quale avendo abbandonata la Regina Berta sua legittima moglie, sposò Bertrada figliuola di Simone Contè di Montfort. Che non fece il Papa Urbano II. per distornare questo Principe molle e voluttuoso dal secondo matrimonio nullo ed insussistente, e richiamarlo al primo valido ed indissolubile? Egli fu dichiarato per ben due volte scomunicato, primieramente nel Concilio tenuto in Autun, ed indi nell' altro celebrato in Clermont. In somma egli trovò per parte della Chiesa tutta la resistenza; e per riconciliarsi con essa dovè ritrattare il falso passo dato da lui per un trasporto di sordida passione, e senza consiglio.

Essedosi a sufficienza, anzi a mio credere soprabbondantemente già dimostrato che neppure il Papa possa dispensare dal legame de' matrimonii rati, facciamo adesso una comparazione, che da' Retori vien detta *a majori ad minus*, ed è questa. Se il Sommo Pontefice non può dispensare da' matrimonii, ancorchè rati solamente, e non consumati, assai meno può farlo il Sommo Imperante secolare, il quale in materia di dritto divino può assai meno

del Papa. Eppure voi, Signor Abbate, vorreste col bel ripiego: che *un Sommo Imperante ha un dritto inalienabile su' contratti*, vorreste, dico, dare al medesimo ciocchè si nega anche al Papa, e che mai da verun Papa si è praticato, voglio dire il dritto di sciorre un matrimonio anche consumato. Io concedo che il Sommo Imperante abbia un dritto inalienabile su' contratti; ma questo devesi intendere con tal condizione, purchè cioè la legge di Dio, ch'è al di sopra delle potestà della terra, non abbia altramente disposto, come è avvenuto nel contratto del matrimonio, quando n' è seguito l'atto della consumazione.

Il vostro quadro de' disordini, che molto spesso si osservano tra' conjugi, fa vedere, a quanto giungono le umane passioni, quando non sono regolate, e represse dalla ragione: ma tali disordini non somministrano certamente il dritto di sciorre quel legame, che per divin decreto è insolubile. Gli sconci da voi rammentati non sono certamente paragonabili allo sconcio della ribellione di un vastissimo Regno dalla Cattolica Religione. Eppure il Supremo Pastore della Chiesa Clemente VII. si contentò piuttosto vedere una buona porzione della sua greggia miseramente disertata dalla Cattolica Religione, che abilitare il Re d' Inghilterra Errico VIII. a contrarre altro matrimonio con Anna Bolena con ripudiar la sua legitima moglie Caterina d'Austria. La legge di Gesù Cristo non solo non favorisce le malnate passioni dell'uomo; ma anche vuole che virilmente se le re-

sista, avendo Egli stesso detto (1): *Regnum coelorum vim patitur, et violenti rapiunt illud.* Egli ben conosce l'uomo, e le di lui inclinazioni, poichè ben conosce la sua opera, e quella dell'uomo medesimo. Intanto ci fa sentire nel suo Vangelo (2): *Siate perfetti, come è perfetto il vostro Padre Celeste*, volendoci dire che non dobbiamo esser contenti di quella perfezione pagana, la quale a fianco delle private virtù, che onorano l'uomo, lascia sussistere anche i vizii; ma dobbiam possedere quella perfezione consistente in ubbidire in tutto alla di lui volontà, che ci vien dichiarata mercè la sua santa legge, e che oppone questa legge, come una diga agli umani disordini. Ma perchè nello stesso tempo osserva essere in alcuni casi per giuste cause impossibile la coabitazione di due conjugi, ne permette perciò la separazione, ma *quoad torum, et cohabitationem*, non già *quoad vinculum.* La religione adunque non eleva mai tra gli sposi vicendevolmente disgustati l'impenetrabile muro del divorzio, ma pone soltanto fra loro l'officioso velo della separazione: e così non resta perpetuamente macchiata la riputazione di una donna più debole, che colpevole, coll'indelebile sigillo del divorzio. Questa è la pratica della Chiesa bene istruita della dottrina del suo Divino Sposo, e Fondatore, il quale perdonò

---

(1) Matth. cap. 11.
(2) Matth. cap. 5.

alla donna adultera, ed ispirò alla Chiesa istessa una tale pratica, che più indulgente per l'umana debolezza, conserva alla parte infedele il nome del conjuge, e veglia sul di lei onore. Se però uno de' conjugi separati non può contenersi, ecco pronto il rimedio datogli dall'Apostolo (1) di riconciliarsi col suo consorte per estinguer così con acque non vietate il fuoco della concupiscenza. Se egli poi non vuol far questo, vien costretto dalla legge di Gesù Cristo ad osservar la continenza, senzachè possa contrarre altro matrimonio, poichè, sebben questa legge non obblighi, al dir degli Scolastici, alla continenza *directe*, *et per se*, obbliga però alla medesima *indirecte*, *et per accidens*, quando taluno si trovasse ligato col voto di perpetua castità, oppure avesse contratto un matrimonio, in forza del quale, essendo ancor viva la persona di già sposata, non possa passare ad altre nozze.

Anzi, mio caro Abbate, notate una vostra malfatta esagerazione nel quadro de' disordini da voi dipinto. Voi dite che l'insufficienza, la quale potrebbe darsi degli averi, non consenta che due conjugi possan sostenersi per vivere in abitazione separata, o che per altre circostanze del luogo, e della parentela non possano essi devenire a siffatto separamento di abitazione. Come! Per farsi la separazione de' conjugi solamente in quanto al letto, ed alla coabita-

(1) 1. ad Cor. c. 7.

zione non trovansi luogo, e mezzi; e per farsi poi la separazione in quanto al vincolo agevolmente si rinvengono col' luogo anche i mezzi? Quanto fa l'ostinazione in qualche partito erroneo! Vorrebbe mostrar lucciole per lanterne per così giustificar l'errore. L'errore però è sempre tale, nè cessa di esserlo, ancorchè le leggi umane si sforzano di garentirlo. Noi altri cattolici dobbiam regolarci colle leggi vangeliche, ed osservare anche le leggi civili, ogni-voltachè queste a quelle non si oppongono. Se il Vangelo ci proibisce il ripudio, non dobbiam punto avvalerci delle leggi umane, che lo permettono. E quì conviene che col Grisostomo (1) mi lamenti dell'odierna legislazione, com'egli dolevasi ne' suoi tempi delle leggi Romane, le quali anche fino ad oggi leggonsi ne' Codici Giustinianeo, e Teodosiano, colle quali eran permessi i ripudii col passaggio ad altre nozze, essendo ancor vivente la prima persona sposata, e con essolui dica *moechiam in viris fuisse impunitam*. S. Girolamo trattando del ripudio di Fabietta (2) così dice: *Aliae sunt leges Caesarum, aliae Christi: aliud Papinianus, aliud Paulus praecipit*. E l'acutissimo Padre S. Agostino soggiugne (3): *Non licet vobis habere uxores, quarum priores mariti vivunt. Adulterina sunt ista conjugia, non jure fori, sed jure coeli.*

(1) Homil. 19. in I. ad Corinth.

(2) Eptst. ad Ocean.

(3) Serm. 392. num. 2.

Per onor della verità però conviene avvertirsi che dalla storia Romana a chiare note si rilevi il gran rispetto, il quale si aveva da' Romani pel legame delle nozze ne' primi secoli della repubblica, allorchè essi non essendo ancora corrotti, e sregolati, come lo furono in appresso, non facevano uso del ripudio, ancorchè, al dir di Cicerone, le cause del ripudio venivano dalla legge delle dodici tavole. Anzi essi sapevano così bene apprezzar la virtù che su taluni monumenti funebri innalzati alle defunte loro spose si osservi il bellissimo elogio, ch'esse non ebbero, se non un solo sposo:

Conjugi piae, *inclytae*, *univirae etc.*.

Se *in statu naturae integrae* non vi fu permission di ripudio giusta le parole del Divin Redentore (1): *Ab imitio autem non fuit sic*, dovete concedermi che *in statu naturae lapsae*, essendosi dallo stessó Redentore apprestato un rimedio alle triste conseguenze, che talvolta dipendono da' matrimonii, mediante la grazia, la quale vien prodotta dal sagramento da Lui istituito, giustamente non doveva esservi tra' fedeli battezzati la permissione del ripudio, egualmente come non vi era nello stato della natura innocente, e fornita dell' originale giustizia. Invano voi gridate che il ripudio tra' cattolici si possa permetter dalla sovranità temporale senza offesa del Santuario, perchè non fa ingiuria al sa-

(1) Matth. cap. 19.

gramento, che già passò, essendo questo consistito *in actu transeunti*, imperciocchè io sempre vi ripiglio rimaner dopo il sagramento il vincolo indissolubile, santificato dal sagramento medesimo, e non convenire il ripudio a' popoli cristiani, pe' quali la carità è la prima legge, e presso i quali il matrimonio, ricondotto all' istituzione del *principio*, fa della donna non un essere uguale all' uomo, ma un *ajuto* (o sia un ministro) *simile a lui*. Inutilmente mi apportate quel paragone: cioè che siccome è lecito al supremo governo, e non ad uom privato togliere in certi casi ad altrui la vita, ancorchè il Decalogo gridi: *Non occides*: così del pari i ripudii fatti di privata autorità non possono sostenersi; ma al supremo governo sia lecito accordarli, benchè il Vangelo li proibisca.

E quì per farvi scorgere il sofisma, in cui vi siete miseramente avvolto, vi dico che il paragone non faccia a vostro favore, poichè la rivelazione, come si è pienamente dimostrato, non giustifica i ripudii, come vien giustificato dalla rivelazione medesima, e dalla ragione il toglimento, che in certi casi si fa dell' altrui vita. In fatti lo stesso Dio, che formò il Decalogo, ove si contiene il precetto: *Non occides*, in molti luoghi del Deuteronomio, in cui trovasi registrato l' anzidetto decalogo, comanda che si tolga la vita a quelli, che co' loro enormi delitti infettassero, e perturbassero l' umana società. Ma per seguir la moda del nostro filosofico secolo, lascio la rivelazione, e ricorro alla ragione,

la quale mi dimostra, e mi convince, in qual modo l'autorità legislativa ha il dritto d'infliggere in certi casi la pena di morte.

Avendo l'uomo il dritto alla propria vita, ha anche il dritto di difenderlo da chiunque vuole ingiustamente pigliarselo, o distruggerlo; e per conseguenza chi attenta il dritto dell'altrui vita, perde nel tempo stesso il dritto, che da lui si ha sulla propria vita. E se non fosse così, ne seguirebbe che, chi vuol pigliarsi, o distruggere il dritto della vita altrui, possa farlo per suo dritto, e così si verificherebbe il contraddittorio, che due dritti opposti esistessero nel tempo medesimo; ed il dritto di colui, la cui vita è attentata, sarebbe un dritto meno un dritto, cioè zero contro l'ipotesi. Quindi nello stato naturale ogni uomo può punire, e privar di vita l'altro uomo, quante volte questi attenta la vita di quello. Ma perchè nello stato civile, eccetto il caso dall'omicidio, che si fa *cum moderamine inculpatae tutelae*, cioè per l'inevitabile necessità di difender la propria vita, il dritto di punire, e privar di vita un uomo, che attenta la vita del suo simile, si è depositato nelle mani del Sovrano; perciò se ne inferisce che costui possa infligger le pene capitali a quelli; da' quali è stata attentata la vita de' loro simili, o che son caduti in altri eccessi molto atroci, i quali meritano la stessa pena. Ed ecco come competa al Sovrano il dritto d'infligger la pena di morte, non ostante che il Decalogo comandi non ammazzare alcuno.

Ma non così voi, Signor Abbate, avete a vostro favore la ragione, allorchè sostenete che competa al Sovrano il dritto di sciorre il vincolo maritale, nell'atto stesso che non compete a' conjugi; e quel che a tal uopo voi dite, è un sofisma, ed eccovene la ragione. Niuno può dare quel che non ha: ma i conjugi, anche secondo la vostra confessione, non hanno il dritto di sciorre il legame matrimoniale: dunque il Sovrano, che non è altro, se non un depositario de' dritti trasferiti irrevocabilmente dagl' individui al corpo intero della società, neppure può aver questo dritto.

Quindi meritamente dalla Chiesa ne' Concilii, e specialmente nel Trentino senza veruna distinzione fu definito che il vincolo matrimoniale sia indissolubile; e così generalmente fu condannato l' errore de' Montanisti, rinnovato poi da Lutero, e da Calvino, e che oggi cercasi rinnovar da voi con certe distinzioni fondate sul capriccio, e contrarie alle generali disposizioni delle leggi di Gesù Cristo, e della sua Chiesa, e perciò non mai sentite ne' secoli passati. E perchè secondo Tertulliano (1) *id est dominicum, et verum, quod sit prius traditum; id autem extra verum, et falsum, quod sit posterius immissum*; se tutt' altro mancasse per convincermi della falsità, ed insussistenza delle vostre dottrine, io le detesto, perchè nuove; e vi ripongo

(1) De praescript. cap. 31.

tra quei maestri della menzogna, preveduti già dall' Apostolo, quando disse (1): *Erit enim tempus, quum sanam doctrinam non sustinebunt, sed ad sua desideria coacervabunt sibi magistros prurientes auribus, et a veritate quidem auditum avertent, ad fabulas autem convertentur.*

Vi ricordo in fine collo stesso Apostolo (2) che Gesù Cristo sia sempre lo stesso, e sempre la stessa debba esser la di Lui dottrina; e perciò non dobbiamo farci strascinare da dottrine varie, e straniere. Sembrami che voi coll'avere sviluppati i vostri sentimenti sull'odierna legislazione vorreste fare in modo che la fede de' Vangeli giusta la frase di un Santo Dottore (3) divenga la fede de' tempi, e specialmente del tempo presente, con sommo rammarico de' veri fedeli soggetto a molte vicende, ed innovazioni in danno di quella ortodossia, la quale da voi si dovrebbe schiettamente sostenere senza pretendere di alterarla con erronei principii, e strane conseguenze. Addio.

Utopia 1. maggio 1810.

(1) 2. ad Tim. cap. 4.
(2) Ad Hebr. cap. 13.
(3) S. Hilar. ad Constantium.

SCRIPTORIS ANONYMI IN SOLUTIONEM CONNUBIORUM EX NUPERA LEGIS SANCTIONE LIBERIUS INDULGENTIS AD CENSOREM SUUM VIRUM EGREGIUM, ATQUE AMICUM OPTIMUM

SCHEDIASMA.

Scutica ego armatus in eos, qui per speciem religionis inextricabiles quacumque ex caussa sustinent funiculos connubiorum, male audire visus sum apud plerosque, quasi minus catholice fuerim loquutus. Sistite, quaeso, parumper, censores mei; neque velitis, caussa non bene cognita, tabellam littera C. obsignatam praecipiti impetu ferre in innocentem. Non vos decipiat externa rerum species, quae in oculos primo intuitu, non suo colore, incurrit. Rationem consilii mei altius perpendite: inde judicate.

Ante oculos velim illum proponatis, quem Christi Domini Evangelium in latrones incidisse narrat, dum ex Hierosolymis in Jerichum descenderet. Ah miser ille! Plagis a truculentis hostibus inflictis, animam pene agens fuit in via, qua ibat,

inhumane derelictus. Quid cum eo bonus Samaritanus laudibus in Evangelio probe commendatus? Hic non passus illius curam præterire, quod indignissime fecerant, religiosorem quamvis vitæ rationem professi, Sacerdos, et Levita; sed jacentis vulnera alligavit, ne vita ille destitueretur statim: inde *vinum*, et *oleum* infundens, curam ipsius sibi sedulo suscipiendam existimavit, spem habens, ut, tempore curationis procedente, tandem ille convalescere bene posset.

Cur, quisquis es censor meus, a *vino*, et *oleo* super vulnera infundendis vis abhorrens videri? Cur non plagis benignius mederi, ne exasperentur magis, aut in cancrum immedicabilem tandem dehiscant? Curationem tu præteribis, quam poteris ex temporis beneficio per Dei miserentis opem religiosius exspectare? Præteriit sane vulneratum illum Sacerdos, et Levita: tu ne hos, qui sanctioris characteris vulgo habebantur, imitatus negliges illum, cujus sanitas nondum est desperata?

Sed apertius, et sine fuco ad rem tandem loquamur. Nimis tu imprudens praecoptas ab Ecclesia scissos fieri, quos potes adhuc curationi commendare, ne scindantur. Ah *vinum* potius adhibe, atque *oleum*, ne tecum illacrymetur Isaias (1), quod *plaga non sit circumligata, nec curata medicamine, nec fota oleo*.

(1) Cap. 1. v. 6.

Qui vero curandi spem habebis? Temporis beneficium cape. Sacra Dei Cortina nihil hactenus pronunciavit. Tu pronunciabis? Si haec oraculum protulisset suum, ego illi acquiescens penitus obmutescerem. At illa hactenus tacet. Tu loquens calculo damnabis tuo, quem illa adhuc damnandum non declaravit?

Quin tu quid certi tibi promittis, si Cortina illa pronunciabit? Unde tibi exploratum est, quod ferrum illa adhibitura sit ad praecidendum? Qui scis? Quis tibi, quod hoc sit futurum, arrhas dedit? In arcanis hoc repositum Divinae Providentiae.

Ecclesiastica historia certe nos docet, quod Graeci, qui dudum Venetae Ditioni subjecti fuere, quamvis catholicae sint unitatis, solvunt tamen, etiam quoad vinculum, connubia sua ex caussa adulterii, atque ad alia vota absque nota acatholici criminis faciunt gradum. Neque id Patres latuit sacri Concilii Tridentini, qui tamen eos a catholica unitate non dissolvendos, ne quid tristius obveniret, sapientissime judicarunt. Quis scit, an ex caussis aequale pondus habentibus sit aliquando quid simile passura Ecclesia, ut gravius detrimentum declinetur? Oh si si *vinum*, et *oleum* fuissent opportune adhibita simili olim in specie, Anglia tu fortassis nostra maneres, nec a sinu Catholicae Ecclesiae scissam nunc dolentes te lugeremus!

Subditorum est legi Summi Imperantis obtemperare. Necessitatis obtemperantia haec est. Ergo

quam necessitate compulsus debeas parere, *vinum*, et *oleum* adhibe ad vulnus, si quod inflictum tibi videbitur, ne pereat ille, cui a Sacra Cortina nondum est conclamatum.

Dum medelam consulo, non morbum amo. Curo potius, ne morbus vergat ad interitionem. Si tibi via alia est curationis, in medium profer. Si nulla est, me non condemnabis in eo, quod adhuc non damnavit Ecclesia. Quod minus est in malis, quae evitari nequeunt, id capessere consilium est optimum.

ANTESCRIPTO SCHEDIASMATI

PARÆNETICA RESPONSIO

A CONFUTATIONIS AUCTORE EXARATA.

Accepi, Abbas carissime, paucis ab hinc diebus per Admodum Reverendum Dominum Franciscum Antonium de Maria Oppidi Sanctæ Crucis in Samnio Archipresbyterum *schediasma* tuum, quod maxima animi oblectatione perlegi. Ex eo enim, licet emunctæ naris homo non sim, comperi tamen te per meam responsionem tuæ dissertationi circa matrimonium jam esse convictum de argumentorum falsitate, quibus conatus es probare, quod recens lex, quæ matrimonii dissolutionem in casibus quibusdam permittit, orthodoxum dogma nullatenus offendat. Acumen, eruditionemque tuam, tuique styli amoenitatem ingenue fateor me esse summopere miratum. Quumque mentis tuæ consilium plene fuerim assecutus, jure merito tibi exprobro te ingenium tuum torsisse, ut hominibus placeres, verborum

*

oblitum, quae a magno gentium Apostolo de se dicta (1) ad christianos omnes recte pertinent: *Si adhuc hominibus placerem, Christi servus non essem*. Tibi sane, qui in Catholicæ Ecclesiæ sinu natus es, et adolevisti, ac insuper ad sacerdotii maxime venerandam dignitatem promotus præcipuum habes onus orthodoxi dogmatis veritatem viriliter tuendi, religionis caussa his temporibus minime erat deserenda, etsi certo vitæ discrimini teipsum esses objecturus. Tu vero, ut Caesari adhaereres, a Christo Domino ignave recessisti, et ad nova inventa confugisti, quibus nostræ Sanctæ Fidei lucem magis, magisque obnubilare inaniter tentas.

Quis, quæso, te docuit Ecclesiam pro Fide Catholica in Angliæ Regno servanda repudium approbare, quo Henricus VIII. ejusdem Angliæ Rex a Catharina Austriaca sua legitima uxore seipsum dissociaverat, eique, praedicta Catharina vitam adhuc agente, novas nuptias cum Anna Bolena sine ullo Fidei detrimento indulgere potuisse? *Fides*, ut sapientissime ait quidam ex primoribus Ecclesiæ Patribus (2), *una est*, *et irreformabilis*; adeoque ab Ecclesia, ejusque Capite Summo Romano Pontifice nil circa Fidei dogmata immutari potest.

Quod autem dicis de Græcis, qui Venetæ Ditioni subditi quondam erant, nullo pacto tibi

(1) Epist. ad Galat: cap. 1.
(2) Tertullianus de præscript.

prodest. Fateor equidem Græcis consuetudinem esse a suis uxoribus adulterii sontibus per repudium discedendi, et ad alteras nuptias transeundi. Tu asseris illos ob id a Sacra Dei Cortina ad haec usque tempora nunquam fuisse damnatos: sed falleris profecto, immo ampliter mentiris; et quum Græcæ fidei virum te ostendas, Græcæ fidei caussam agere audes. Lege decretum de Armeniorum unione ab Eugenio IV. editum in publica Synodi Florentinæ sessione habita anno 1439., tum etiam Fidei professionem pro Græcis Orientalibus statutam, tum demique pro Italo-Græcis Clementis VIII. instructionem per Benedictum XIV. confirmatam Constitutione, cujus initium: *Etsi pastoralis*; in quibus omnibus locis solemniter adsertum est catholicum dogma adversus Græcorum errorem, qui adulterii caussa non tantum quoad torum, et cohabitationem, sed etiam quoad vinculum divortium fieri posse contendunt.

Jam vero in Sanctis Tridentinis Comitiis per Patres praeparatus erat canon, quo anathemati subjiciebantur omnes, qui ob adulterium connubia solvi posse affirmant. Venetis autem Oratoribus intercedentibus pro Græcis Dominationi Reipublicæ tunc subjectis, uti refert Pallavicinus in eorumdem Comitiorum historia, Patres ipsi canonem ita attemperarunt, ut heterodoxos tantum nominet, qui erroris Romanam incusant Ecclesiam in eo, quod ipsa docuit, et docet propter adulterium matrimonii vinculum solvi nequaquam posse. Sed quomodo pro-

terve asserere tu ausus es Græcos hujusmodi ab errore immunes, et a catholica unitate non scissos, quum veritas de matrimonii indissolubilibus funiculis sit certissima, et ante Tridentina Comitia in Synodis Milevitana, et Florentina conceptissimis verbis pronunciata? Ne quæras me adducere ad eamdem recoquendam crambem, quam in confutatione satis, superque me coxisse non pœnitet, ut os tuum obstruatur, et tua impudentia penitus retundatur. Adisis quoque Petri Arcudii opus egregium, in quo agitur de Ecclesiae occidentalis, et orientalis concordia in septem sacramentorum administratione. Ibi in libro VII. de matrimonio invenies, quomodo orientalis Ecclesia cum occidentali circa matrimonii indissolubilem, et vere Gordium nodum perfecte, ed ad amussim concordet. Exploratissimum est igitur omnes, sive Græcos, sive Latinos, qui ad Catholicæ Fidei unitatem accedunt, et Sanctae Romanae Ecclesiae omnium Ecclesiarum in orbe existentium Matri, et Magistrae se consociant, ob adulterium, aliasve caussas conjugale ligamen solvere tuta conscientia non posse.

Quid aliud per me audire optas, carissime Abbas? Ne vigentium legum observantiam amplius inclames, rationem subdole aptans, quod subditorum sit Summi Imperantis legibus obtemperare. Tibi enim distinctio est facienda inter permissivam legem, et præceptivam. Haec subditos ad actiones juxta ipsius legis praescriptum edendas, aut omittendas obligat. Illa vero subditos ad alios in juris, liberatisque suæ usu non turbandos obstringit. Hisce positis, non ne

percipis praesentem legem, per quam divortium etiam quoad nuptiale vinculum conceditur, esse pure permissivam, adeoque subditis libertatem esse circa ejusdem legis executionem? Qui Catholicae Religioni sua nomina dederunt, ab hujusmodi divortii permissione certe abstinebunt, neque ob id nostrae civilis legis violatores habebuntur. Et data hypothesi, quod lex humana praeciperet, ut propter adulterium, aliosve colores ad connubiorum vinculum solvendum Christi fideles necessario deveniant, respondere hi possent pene eodem modo, quo Petrus, et Joannes (1) Evangelii hostibus responderunt: An justum sit in Dei conspectu Summum terrae Imperantem potius audire, quam ipsum Deum, qui per Ecclesiam nobis loqui dignatus est, unusquisque judicet, qui mentis suae est compos.

Denique pro hujus responsionis coronide tibi dico praefatum doctissimum Pontificem Benedictum XIV. in capite XXII. libri XIII. de Synodo Dioecesana narrare, quod, quum ipse a Secretis erat Congregationis Concilii, ex cujusdam Graeci Catholici parte propositum fuerit dubium, an ei permittendum esset, ut alteram uxorem duceret, prima adhuc vivente, quam repudiaverat ex caussa adulterii in judicio jam manifeste probati, impetrata praeterea a judicibus facultate, ut novum cum altera muliere matrimonium iniret. Et licet pro eo Graecorum mos

(1) Act. Apost. Cap. 4.

esset allegatus, quo ob adulterium matrimonii vinculum solvere iidem non ambigunt: tamen re mature discussa, in Congregatione habita die XV. Januarii anni 1724. responsum fuit Graecum illum, vivente prima uxore quantumvis adultera, ad alteras nuptias gradum facere non posse.

Si tu, mi dilectissime in Domino Frater, post tot, tantasque rationes, quas adversus te retuli, in tua sententia contumaciter perstabis, *vinum*, ac *oleum* requirens, ubi ferrum, et ignis sunt potius adhibenda, ne in Sanctae Ecclesiae corpore ex membris jam infectis, ideoque ad eam non amplius pertinentibus in alia non adhuc corrupta gangraenae venenum promanet, atque insuper Sacrae Dei Corinthae pronunciationibus haud acquiesces, immo has perfracte pernegabis, te non solum tanquam haereticum detestabor, verum etiam insanum caput reputabo, et ad Anticyram indignanter amandabo.

Vale.

Datum Utopiae Calendis Quintilibus anni Ærae Dionysiae 1810.



SI TROVA VENDIBILE

PRESSO { GIUSEPPE Russo Strada Nilo n.° 2.
GENNARO LIGUORI Strada S. Gregorio Armeno n.° 45.

Prezzo fisso grana 25.





